CAMERA DEI DEPUTATI

449. **MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2025**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Giunta delle elezioni	»	7
Commissioni Riunite (III e IV)	»	8
Commissioni Riunite (V e VIII)	»	10
Commissioni Riunite (IX e X)	»	33
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	34
Giustizia (II)	»	49
Affari esteri e comunitari (III)	»	69
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	71
Finanze (VI)	»	82
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	89
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	91
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	95
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	104
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica	»	105

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione . . . . . *Pag.* 106

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza . » 108

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie . . . . . » 110

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati . . . . . » 112

Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi . . . . . » 114

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 . . . . . » 117

Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto . . . . . » 120

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 122

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari) (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato) (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)* 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Martedì 11 febbraio 2025. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari).
(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Ingrid BISA, *relatrice,* dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2126 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 2, comma 4, di una disposizione recante una delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, al comma 4, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino delle ulteriori agevolazioni previste in favore dei comuni montani sulla base del seguente criterio direttivo: riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione introdotta dal provvedimento in esame; in proposito, rilevato che il testo fa altresì riferimento alla possibilità, oltre che di riordinare, anche di integrare e coordinare la normativa vigente, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante"

(sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

l'articolo 25, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5000 abitanti, prevede un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge; l'articolo specifica che "nel valore del contributo una tantum di cui al presente articolo, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale" di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021; ai fini di una più precisa e inequivoca formulazione del testo, potrebbe essere chiarito espressamente se tale previsione intende sancire la cumulabilità dell'erogazione di cui all'articolo in commento con quella dell'assegno unico ed universale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 30, recante le disposizioni sulla copertura degli oneri recati dal disegno di legge, al comma 4, secondo periodo, prevede che, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato, possa apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, "provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dalla presente legge, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica"; tenuto anche conto dei precedenti sul punto, tale disposizione è volta ad assicurare un uso flessibile delle risorse previste dal provvedimento, nel rispetto delle autorizzazioni legislative di spesa stabilite dal provvedimento medesimo; sul punto potrebbe comunque risultare opportuno un approfondimento;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 4, precisando l'esatto perimetro della delega di riordino conferita, e dell'articolo 25, chiarendo espressamente se il beneficio riconosciuto possa ritenersi cumulabile con l'assegno unico ed universale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 30, comma 4. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato).

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore,* dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del prov-

vedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2149 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, recante la delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, al comma 2, lettera *c)* (in tema di individuazione delle discipline qualificanti comuni ad alcuni corsi di studio) appare prefigurare un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera *d)*, della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prevede di distinguere i principi e i criteri direttivi dagli oggetti di delega;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, al comma 4, prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di quarantacinque giorni (cosiddetta "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il comma 5 dell'articolo 2 prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, riferendosi genericamente all'insieme dei decreti legislativi, non può ritenersi idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; risulta infatti preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 2, comma 5, le parole: "dell'ultimo dei decreti" con le seguenti: "di ciascuno dei decreti";

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportu-

nità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)* al fine di distinguere i principi e i criteri direttivi dagli oggetti della delega;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 4, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.15.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA – COLLEGIO UNINOMINALE 08) 7

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA – COLLEGIO UNINOMINALE 08)

Martedì 11 febbraio 2025.

Il Comitato si è riunito dalle 10.40 alle 11.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
C. 1730 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 febbraio 2025.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Ricorda che nella scorsa seduta del 6 febbraio si è avviata la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Segnala, altresì, che il Regolamento della Camera prevede in via normale l'intervento di un deputato per gruppo per non più di dieci minuti. Evidenzia che le presidenze hanno già nella scorsa seduta ampliato tale tempistica, ma che il seguito dell'esame dovrà comunque tenere conto che il provvedimento è calendarizzato in l'Assemblea per la prossima settimana.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, considerata la rilevanza del provvedimento, rileva la necessità di proseguire l'esame in un'aula con una capienza maggiore, in grado di assicurare la massima agibilità a tutti i deputati delle Commissioni riunite.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), *relatore per la III Commissione,* osserva che l'aula nella quale si stanno svolgendo i lavori consente a tutti i deputati presenti di partecipare attivamente alla seduta.

Nicola FRATOIANNI (AVS), associandosi alla richiesta del collega Amendola, chiede di verificare la disponibilità di un'aula più grande.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi, sottolinea che anche i gruppi di opposizione hanno interesse a svolgere un esame

celere del provvedimento, ma con tempi e spazi adeguati alla rilevanza del tema.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, sospende la seduta e avverte che, sulla base delle intese tra i gruppi, a breve sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di valutare le richieste dei Gruppi di opposizione in ordine alla prosecuzione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.25.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, fa presente che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato convenuto di proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di domani, convocata alle ore 14, come peraltro già previsto dal calendario dei lavori deliberato dagli uffici di presidenza. Nella predetta riunione si è altresì convenuto che, prima di passare all'esame e alla votazione degli emendamenti, saranno eventualmente svolti ulteriori interventi sul complesso degli emendamenti, nella misura di uno per gruppo e per non più di 10 minuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 febbraio 2025.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.10 alle 15.25.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

ALLEGATO 1 (Proposte emendative 1.80, 1.81, 2.66, 2.67, 2.68, 2.026, 3.34, 3.35, 5.82 e 6.04 dei relatori e relativi subemendamenti) 23

ALLEGATO 2 (Emendamento approvato) 32

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Mauro ROTELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 19.35.

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che le proposte emendative Zinzi 1.12, Polo, 1.42 e 1.43, Montaruli 1.79, Cannizzaro 1.04, Mattia 1.03 e 9.031, Rotelli 1.22 e Barzotti 4.7 sono state ritirate dai presentatori.

Comunica che il deputato Morrone ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Zinzi 1.05.

Avverte altresì che sono state presentate le proposte emendative 1.80, 1.81, 2.66, 2.67, 2.68, 2.026, 3.34, 3.35, 5.82 e 6.04 dei Relatori, alle quali sono stati presentati 24 subemendamenti *(vedi allegato 1)*.

Con riferimento all'ammissibilità dei subemendamenti presentati, comunica che risultano inammissibili per estraneità di materia, in quanto privi del carattere accessorio tipico dei subemendamenti, che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono, i subemendamenti Ilaria Fontana 0.2.67.2, Borrelli 0.3.35.3, Ghio 0.5.82.5, nonché Quartini 0.6.04.2, 0.6.04.3 e 0.6.04.4.

Alla luce della valutazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, fa infine presente che deve ritenersi

ammissibile l'emendamento Quartini 6.5, dichiarato inammissibile nella seduta del 29 gennaio scorso.

Ylenja LUCASELLI (FDI) comunica che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Testa 1.10, Cangiano 1.11, Morgante 1.37, Polo 1.41, Montaruli 1.79, nonché l'articolo aggiuntivo Schiano di Visconti 1.01.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, deputata Frassini, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bonelli 1.1, Ilaria Fontana 1.2, Alfonso Colucci 1.3, Di Biase 1.4, Bonetti 1.5, Penza 1.7, Penza 1.8, Zaratti 1.9, Giuliano 1.13, Cannizzaro 1.14, D'Orso 1.15, Pisano 1.16, Grimaldi 1.17, Zaratti 1.18, Alfonso Colucci 1.19, Zaratti 1.20, Ferrari 1.6, Ilaria Fontana 1.21, Amato 1.23, Alfonso Colucci 1.24, Caso 1.25, Orrico 1.26, Roggiani 1.27 e Bonetti 1.28, esprimendo altrimenti parere contrario.

Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Manes 1.29, Braga 1.30, Gadda 1.31 e Cattoi 1.32.

Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Calderone 1.33 e Bonetti 1.34, nonché degli emendamenti Alifano 1.35, Bonetti 1.36, degli identici emendamenti Morfino 1.38 e Braga 1.39, nonché dell'emendamento Bonetti 1.40 esprimendo altrimenti parere contrario; propone l'accantonamento dell'emendamento Ziello 1.44; mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bonelli 1.45 e 1.46, Santillo 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51, Ilaria Fontana 1.53 e 1.52, Sportiello 1.54, 1.55 1.56 e 1.57, Quartini 1.58, Ilaria Fontana 1.59, Ubaldo Pagano 1.60, Braga 1.61, esprimendo altrimenti parere contrario.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Pella 1.63; invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Grimaldi 1.64, Bonelli 1.65, Carmina 1.66 e 1.67, Simiani 1.68, Morassut 1.69, Manzi 1.70, Auriemma 1.71, Sportiello 1.72, 1.73, 1.74 e 1.75, Penza 1.76, Simiani 1.77, esprimendo altrimenti parere contrario; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zinzi 1.05; invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bonetti 1.07, esprimendo altrimenti parere contrario; raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 1.80, mentre propone l'accantonamento del subemendamento Simiani 0.1.81.1. e dell'emendamento dei relatori 1.81.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che si intendono accantonati gli identici emendamenti Manes 1.29, Braga 1.30, Gadda 1.31 e Cattoi 1.32, l'emendamento Ziello 1.44, Pella 1.63, l'articolo aggiuntivo Zinzi 1.05, il subemendamento Simiani 0.1.81.1 e l'emendamento dei relatori 1.81.

Chiara BRAGA (PD-IDP), invita i relatori e la rappresentante del Governo a considerare l'opportunità dell'accantonamento degli identici emendamenti Morfino 1.38 e Braga 1.39, in quanto recano disposizioni analoghe a quelle contenute negli identici emendamenti Manes 1.29, Braga 1.30, Gadda 1.31 e Cattoi 1.32, dei quali è stato disposto l'accantonamento.

Chiede, altresì, che venga accantonato l'emendamento a sua prima firma 1.61, affinché siano svolti ulteriori approfondimenti, ricordando in proposito che il tema della gratuità dell'incarico del Commissario straordinario era stato affrontato nel corso dell'audizione del capo del Dipartimento della Protezione civile Ciciliano, che aveva confermato la gratuità del proprio incarico.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), chiede che sia valutato l'accantonamento degli emendamenti a sua prima firma 1.28 e 1.36, in quanto recano un contenuto analogo a quello degli identici emendamenti Manes 1.29, Braga 1.30, Gadda 1.31 e Cattoi 1.32, già accantonati.

Mauro ROTELLI, *presidente*, al fine di consentire ai relatori di valutare le richieste di accantonamento testé avanzate, propone nel frattempo di procedere con la votazione dell'emendamento Bonelli 1.1.

Marco SIMIANI (PD-IDP) sottolinea l'importanza, ai fini del proseguimento dell'esame delle proposte emendative, di conoscere gli orientamenti dei relatori e della rappresentante del Governo in merito alle richieste di accantonamento formulate dalla deputata Braga.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel rassicurare il deputato Simiani, fa presente che le richieste di accantonamento verranno definite immediatamente dopo il voto dell'emendamento Bonelli 1.1.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonelli 1.1, di cui è cofirmatario, esprime il proprio rammarico nel constatare che – nella scelta dei territori da includere nel piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale – non sia stata coinvolta la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, che ha svolto importanti approfondimenti sui temi affrontati dall'articolo 1 del provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonelli 1.1.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore per la VIII Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, deputata Frassini, accoglie le richieste di accantonamento formulate dalle deputate Braga e Bonetti e propone l'accantonamento degli emendamenti Bonetti 1.28 e 1.36, degli identici emendamenti Morfino 1.38 e Braga 1.39, nonché dell'emendamento Braga 1.61.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Bonetti 1.28 e 1.36, gli identici emendamenti Morfino 1.38 e Braga 1.39, nonché l'emendamento Braga 1.61 si intendono accantonati.

Daniela TORTO (M5S), illustra l'emendamento Ilaria Fontana 1.2, di cui è cofirmataria, volto a contrastare le situazioni di vulnerabilità sociale e degrado. Evidenzia, al riguardo, la necessità di superare l'approccio emergenziale, basato sulla nomina di commissari straordinari, scelto sinora dal Governo, elaborando invece una strategia sistemica e di lungo periodo che coinvolga opportunamente i territori e fornisca il giusto sostegno alle famiglie, alle associazioni e alle organizzazioni giovanili e di volontariato.

Patty L'ABBATE (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dalla collega Torto, manifesta il proprio stupore per il parere espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.2. Nell'evidenziare come la riduzione del disagio sociale sia uno degli obiettivi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sottolinea come le disuguaglianze sociali siano diffuse anche all'interno delle stesse regioni.

Auspica quindi che tutte le forze politiche adottino un approccio sinergico e condiviso nella definizione di programmi di riqualificazione sociale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.2.

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Alfonso Colucci 1.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.3.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Di Biase 1.4, del quale è cofirmataria, ne illustra le finalità, sottolineando la necessità di superare l'approccio emergenziale nel contrasto al degrado sociale.

In tale ambito, reputa opportuno valorizzare il ruolo degli amministratori locali, quali soggetti istituzionali presenti sul ter-

ritorio, evidenziando come ciò comporterebbe tra l'altro un risparmio sulle risorse assegnate al commissario straordinario.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Di Biase 1.4, di cui è cofirmatario, esprime sconcerto per la pervicace volontà del Governo e della maggioranza di non prendere nella benché minima considerazione l'ipotesi di una seria interlocuzione con i proponenti delle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione.

Tanto premesso, osserva come le realtà urbane individuate dall'articolo 1 del provvedimento in esame come connotate da un'alta vulnerabilità sociale costituiscano solo un minimo campione delle numerose realtà urbane delle città italiane caratterizzate dai medesimi indici di degrado, sottolineando come anche tutte le altre realtà non incluse all'interno del predetto articolo avrebbero meritato un'analoga attenzione da parte del Governo. Solo per restare alla regione Puglia, da cui proviene, cita, a mero titolo di esempio, taluni quartieri urbani ubicati nella provincia di Barletta-Andria-Trani, nonché i quartieri Salinella e Paolo VI della città di Taranto o i quartieri Japigia e San Pio di Bari.

In tale contesto, avanza il sospetto che quelle contenute nell'articolo 1 del decreto-legge in discussione siano semplici misure promozionali, volutamente localizzate in territori rispetto ai quali si spera di ottenere una maggiore cassa di risonanza a livello politico e mediatico, con il rischio tuttavia di fornire soluzioni del tutto minimali e insufficienti ai preoccupanti fenomeni del disagio giovanile o dell'esclusione sociale.

Evidenzia, in particolare, come tra le finalità dell'emendamento Di Biase 1.4 oggetto di discussione vi sia quella di utilizzare le poche risorse finanziarie disponibili, che il provvedimento destina in maniera a suo avviso assai discutibile al sostenimento dei costi di funzionamento della struttura di supporto di cui potrà avvalersi il Commissario straordinario, all'estensione delle aree e dei territori oggetto del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, di cui si prevede l'adozione ai sensi del citato articolo 1 del provvedimento in esame. A tale riguardo, rileva come nell'attuazione del piano medesimo dovrebbe piuttosto essere valorizzato il ruolo svolto dai numerosi amministratori locali, democraticamente eletti, che hanno già dato buona prova nella gestione dei numerosi progetti di rigenerazione urbana in corso di esecuzione da diversi anni in molte zone del nostro Paese.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), nel sottoscrivere l'emendamento Di Biase 1.4, fa presente che, come emerso nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di cui è componente, i casi di anoressia registrati nelle diverse realtà metropolitane del nostro Paese sono aumentati in maniera esponenziale, a fronte di una riduzione delle risorse allo scopo rivolte disposta dall'attuale Governo.

Si associa, quindi, alle considerazioni svolte dal deputato Ubaldo Pagano circa la necessità di ampliare l'elenco delle realtà urbane oggetto del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, valorizzando, in particolare, l'assai rilevante ruolo già esercitato in materia dai sindaci. La modifica del testo dell'articolo 1 si rende necessaria al fine di affrontare con efficacia gli allarmanti fenomeni della disregolazione emotiva o del sempre più diffuso consumo di sostanze stupefacenti da parte della fasce più giovani della popolazione, rispetto ai quali andrebbe viceversa potenziato il corpo docente ed educativo operante nelle istituzioni scolastiche.

Nel ritenere che il modello commissariale in passato ideato per affrontare le situazioni di degrado registratesi nel comune di Caivano non possa costituire la strada da seguire con riferimento ad altre realtà urbane caratterizzate da problematiche diverse, ricorda infine come, nell'ambito dell'ultima legge di bilancio, la maggioranza parlamentare non abbia esitato a destinare non trascurabili risorse finanziarie all'erogazione di contributi indiscrimi-

nati ad una pluralità di comuni amministrati dalle forze politiche che sostengono il Governo, per la realizzazione di interventi di assai dubbia utilità per le rispettive cittadinanze.

Marco SIMIANI (PD-IDP) considera assai meritevoli le finalità dell'emendamento Di Biase 1.4, di cui è cofirmatario, che a suo giudizio fa tesoro della programmazione nel campo degli interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al disagio giovanile perseguita dai precedenti governi, a prescindere dal loro colore politico.

Osserva che, in particolare, la citata proposta emendativa si pone il duplice obiettivo, da un lato, di ripristinare il rispetto dovuto in un sistema democratico al ruolo svolto dagli amministratori locali, responsabilizzandoli ulteriormente nella predisposizione dei singoli progetti, e, dall'altro, di ridurre i costi connessi al funzionamento delle gestioni commissariali.

In tale contesto, l'emendamento in discussione mira a restituire alla fruizione della cittadinanza gli spazi di quelle realtà urbane caratterizzate da un indice di alta vulnerabilità sociale e disagio giovanile, fenomeni rispetto ai quali occorrerebbe, da parte delle diverse forze politiche, un approccio fortemente condiviso.

Invita, pertanto, i relatori e la rappresentante del Governo a disporre l'accantonamento della citata proposta emendativa, quale segnale chiaro della volontà di ricondurre sui giusti binari l'intera discussione sui temi in esame, che necessitano di una valutazione di carattere complessivo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Biase 1.4.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) interviene sull'emendamento Bonetti 1.5, evidenziando come sinora nel nostro Paese sia mancato un censimento dei bisogni delle realtà urbane maggiormente degradate e dei servizi ivi erogati dai soggetti istituzionalmente a ciò preposti. In tale contesto, ritiene prioritario rafforzare il ruolo svolto dagli amministratori locali, quale scelta strategica da perseguire rispetto alla soluzione offerta dal diverso modello commissariale, che peraltro comporta non trascurabili costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Chiede, pertanto, l'accantonamento dell'emendamento Bonetti 1.5, le cui finalità rispondono alle istanze provenienti dai territori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonetti 1.5.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'emendamento Penza 1.7, di cui è cofirmataria, volto a prevedere che gli interventi infrastrutturali compresi nel piano straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame siano adottati nell'ambito di un processo maggiormente partecipato, equo e orientato alla sostenibilità ambientale. A tal fine, ritiene indispensabile che il Governo ponga attenzione alle istanze provenienti dai territori e garantisca nelle decisioni assunte in materia un elevato grado di trasparenza, assicurando altresì il pieno coinvolgimento, nella pianificazione dei progetti, degli amministratori locali, che meglio di ogni altro conoscono le esigenze delle diverse realtà territoriali.

Nell'attuazione del citato piano occorre infatti, a suo avviso, realizzare opere utili ai cittadini, promuovere l'inclusione sociale, rispettare l'ambiente e migliorare la qualità di vita degli abitanti. Per le ragioni sopra esposte, invita i relatori a voler considerare un accantonamento dell'emendamento Penza 1.7, rivolgendosi in proposito anche al presidente Rotelli, che più di altri, per il ruolo ricoperto, dovrebbe mostrarsi sensibile alle tematiche ambientali.

Patty L'ABBATE (M5S) si associa alla richiesta di accantonamento da ultimo formulata dalla collega Torto, evidenziando come l'emendamento Penza 1.7, di cui è cofirmataria, sia volto a prevedere che gli interventi infrastrutturali compresi nel piano straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame favoriscano, tra l'altro, il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, quale misura rilevante per creare nuovi spazi di

aggregazione in realtà urbane connotate da situazioni di degrado e, al contempo, evitare un inutile consumo di suolo. Esprime, quindi, disappunto per la scarsa attenzione dimostrata dal Governo e dalla maggioranza nei confronti delle tematiche dianzi richiamate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Penza 1.7.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Penza 1.8, di cui è cofirmatario, evidenziando che la proposta intende assicurare che gli interventi infrastrutturali compresi nel piano straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame siano volti, altresì, a favorire, nell'ambito della rigenerazione urbana, l'edilizia ecosostenibile secondo i principi della sostenibilità ambientale. Al riguardo, sottolinea come dalla proposta emendativa non deriverebbero oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto essa risulta pienamente attuabile nell'ambito delle risorse già previste per tali materie dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rileva, viceversa, come una politica diretta a promuovere l'edilizia ecosostenibile sia foriera di assicurare, in una prospettiva di più lungo periodo, crescenti risparmi di spesa. In proposito, lamenta il mancato completamento della Carta geologica d'Italia. Per tali ragioni, si sarebbe atteso, sull'emendamento in discussione, un orientamento favorevole da parte sia del relatore per la VIII Commissione, tenuto conto dei benefici impatti a livello ambientale, sia della relatrice per la V Commissione, per le suesposte valutazioni circa le ricadute positive anche in termini di finanza pubblica. Tanto premesso, ne chiede pertanto l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Penza 1.8.

Angelo BONELLI (AVS) esprime perplessità per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo in ordine all'emendamento Zaratti 1.9, di cui è cofirmatario, ritenendo che la contrarietà sia presumibilmente da ricondurre al fatto che l'emendamento è stato presentato da una forza politica di opposizione.

Al riguardo, non comprende le ragioni per cui non si possa fare riferimento anche al carattere ambientale oltre che sociale dei progetti di riqualificazione di cui all'articolo 1, comma 1 del provvedimento. Sottolinea, a tal proposito, come sussista, a suo parere, un forte nesso tra il degrado ambientale e il degrado sociale che caratterizza diverse aree del Paese. Ritiene, pertanto, che, attraverso la proposta emendativa in discussione, sia possibile colmare una lacuna normativa che caratterizza, allo stato, la disciplina di cui all'articolo 1, chiarendo così l'esatta portata degli interventi che possono essere predisposti e attuati dal Commissario straordinario.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO chiede l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.9.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preso atto della richiesta del Governo e dell'assenso dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.9.

La Commissione respinge l'emendamento Giuliano 1.13.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) chiede l'accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 1.14.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO accede alla richiesta di accantonamento e chiede, altresì, l'accantonamento degli emendamenti, di analogo tenore, D'Orso 1.15, Pisano 1.16 e Grimaldi 1.17. Sottolinea, altresì, che, nonostante attualmente il Governo possa acconsentire all'accantonamento delle suddette proposte emendative, difficilmente le stesse potranno essere oggetto di una valutazione favorevole nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preso atto della richiesta del Governo e dell'assenso dei relatori, dispone l'accantonamento de-

gli emendamenti Cannizzaro 1.14, D'Orso 1.15, Pisano 1.16 e Grimaldi 1.17.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) stigmatizza la scelta dei relatori e del Governo di esprimere parere contrario sull'emendamento Giuliano 1.13, che è stato respinto, mentre si è deciso di accantonare proposte emendative che, analogamente a tale emendamento, intervengono sulla individuazione delle aree ad alta vulnerabilità sociale che ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del provvedimento.

Ritiene grave tale scelta, sostenendo che essa si traduca in una disparità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Marco SIMIANI (PD-IDP) si associa alle considerazioni espresse dal deputato Ubaldo Pagano in merito all'incoerenza dell'atteggiamento dei relatori e del Governo nell'espressione dei pareri sugli emendamenti volti a ridefinire le aree ad alta vulnerabilità sociale e chiede che vi siano, sul tema, valutazioni politiche di carattere generale coerenti e di carattere oggettivo.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO rappresenta che, a fronte della richiesta di accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 1.14, ha reputato opportuno assentire e chiedere, pertanto, contestualmente, l'accantonamento degli emendamenti successivi che incidono analogamente sulla definizione delle aree ad alta vulnerabilità sociale, ferme restando le valutazioni già formulate in via generale dal Governo in ordine a tale tema.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.18.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo in merito all'emendamento Alfonso Colucci 1.19, di cui è cofirmatario, evidenzia le difficoltà del Governo nell'istruttoria sulle proposte emendative presentate, sottolineando, altresì, come la scelta di adottare numerosi decreti-legge in un arco temporale estremamente circoscritto sia ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità dell'Esecutivo.

Ritiene che non sia possibile motivare il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo in ordine all'emendamento in discussione se non con una palese ostilità rispetto al concetto di inclusione.

Fa presente, al riguardo, come la modifica oggetto della suddetta proposta emendativa si limiti ad estendere il novero degli enti che possono essere destinatari di provvedimenti di concessione di immobili pubblici per fini sociali includendovi anche le associazioni sportive. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo di modificare il parere precedentemente espresso.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che non vi è alcuna contrarietà di natura ideologica rispetto al concetto di inclusione, evidenziando tuttavia come l'attuale formulazione della disposizione in ordine al novero degli enti destinatari delle procedure di concessione di immobili pubblici a fini sociali sia il frutto di scelte che contemperano i diversi interessi in campo e che, pertanto, non possono essere modificate.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.19.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.20, di cui è cofirmatario, fa presente come la finalità della proposta emendativa sia quella di includere il contrasto alla criminalità tra gli ambiti in cui possono operare gli enti del Terzo settore destinatari delle procedure di assegnazione di immobili pubblici a fini sociali.

Al riguardo, ritiene che la lotta alla criminalità rappresenti un importante elemento per il rafforzamento del tessuto sociale dei territori, ricordando, peraltro, come anche il Capo dello Stato abbia sottolineato l'importante contributo apportato dalle associazioni impegnate sul tema.

Evidenzia, a tal proposito, come il tessuto associativo rappresenti un importante avamposto soprattutto in quelle aree in cui la criminalità organizzata agisce potendo fare leva sulle giovani generazioni, considerate quale facile bacino di manovalanza.

Ritiene, pertanto, che le associazioni coinvolte nella lotta alla criminalità debbano ottenere il giusto riconoscimento da parte del decisore pubblico.

Conclude sottolineando come la proposta emendativa in discussione sia finalizzata a valorizzare il ruolo di tali soggetti, senza peraltro che ciò comporti l'ulteriore dispendio di risorse pubbliche.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO invita i presentatori della proposta emendativa a presentare un ordine del giorno sul tema, che potrebbe essere valutato favorevolmente dal Governo, mentre l'approvazione della proposta emendativa in esame implicherebbe una modifica del testo del decreto che, tecnicamente, risulterebbe di difficile attuazione.

Angelo BONELLI (AVS) dichiara di non poter accedere alla richiesta avanzata dalla rappresentante del Governo, ribadendo l'importanza di assicurare gli opportuni spazi e la giusta considerazione alle associazioni del Terzo settore che sono impegnate sul tema della legalità e sottolineando come l'eventuale accoglimento di un atto di indirizzo al Governo non rivesta alcuna valenza sul piano normativo.

Dichiara, inoltre, di non comprendere la asserite difficoltà tecniche prospettate dalla rappresentante del Governo e auspica che la discussione sul tema possa far emergere un atteggiamento diverso da parte della maggioranza e del Governo, riconoscendo il giusto ruolo a quelle realtà associative che costituiscono un presidio di fondamentale importanza in tutti quei territori il cui degrado si caratterizza anche per il condizionamento ed il potere esercitato dalle organizzazioni criminali.

Ida CARMINA (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Bonelli sull'emendamento Zaratti 1.20, evidenziando l'importanza di introdurre all'articolo 1 del provvedimento il riferimento alla lotta alla criminalità, quale ambito in cui si esplica l'attività degli enti del Terzo settore che si intendono coinvolgere ai fini della concessione di immobili pubblici a fini sociali.

Ribadisce, inoltre, come la rilevanza di tale proposta emendativa si renda evidente anche alla luce dei recenti arresti nella città di Palermo per reati legati ad attività criminali di organizzazioni di stampo mafioso.

Nel ricordare che anche il quartiere Borgo Nuovo di Palermo rientra tra le aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale individuate dal provvedimento, lamenta la scelta del Governo di non includere nell'ambito del piano di cui all'articolo 1 anche altre aree ricomprese nell'area metropolitana di Palermo.

Chiede, infine, di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.20.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.20, anche a nome dei deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Con riferimento alle difficoltà tecniche prospettate dalla sottosegretaria Siracusano, dichiara di non comprendere quali problemi si pongano rispetto a una proposta che intende estendere il novero degli enti del Terzo settore che possono essere assegnatari di immobili pubblici a fini sociali e che, evidentemente, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Sottolinea come tale proposta assuma un carattere di particolare rilevanza ove si consideri che le aree ad alta vulnerabilità sociale su cui il provvedimento intende intervenire sono, di norma, caratterizzate dal forte impatto di fenomeni criminali.

Conclude evidenziando come la scelta in ordine agli enti del Terzo settore che si intendono coinvolgere nell'attuazione di tali interventi di riqualificazione costituisca esclusivamente il frutto di valutazioni di carattere politico di cui contesta il fondamento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO ribadisce la richiesta già avanzata in precedenza di presentare un ordine del giorno sul tema oggetto dell'emendamento Zaratti 1.20, il cui accoglimento assumerebbe particolare valore. Ricorda, peraltro, come, nella presente legislatura, vi sia stata una particolare attenzione da parte del Go-

verno nelle valutazioni sottese ai pareri espressi sugli ordini del giorno.

Marco SIMIANI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.20, dichiarando di non comprendere le motivazioni del parere espresso dai relatori e dal Governo, in particolare laddove si consideri che il tema della lotta alla criminalità sia tradizionalmente annoverabile tra le priorità politiche della coalizione di centrodestra. Pur comprendendo le ragioni della richiesta della sottosegretaria Siracusano, sottolinea come il tema affrontato dall'emendamento in esame abbia una rilevanza politica tale da non consentire una sua trattazione unicamente mediante la presentazione di un ordine del giorno.

Fa presente come il tema della lotta alla criminalità andrebbe affrontato mediante un'attenta ponderazione del novero degli strumenti necessari per il ripristino della legalità in numerose aree del Paese e che, pertanto, sarebbe necessario un supplemento di riflessione in ordine alla proposta emendativa in discussione.

Sara FERRARI (PD-IDP) ritiene che il parere contrario espresso in ordine all'emendamento Zaratti 1.20 renda palese l'ipocrisia che caratterizza l'atteggiamento della maggioranza e del Governo. Reputa, infatti, contraddittorio che tra i temi cui fa riferimento l'articolo 1 del provvedimento siano annoverati l'integrazione, l'ambito artistico, culturale sociosanitario e sportivo nonché la lotta alla povertà educativa e non anche la lotta alla criminalità.

Evidenzia, a tal proposito, come il carattere di alta vulnerabilità sociale proprio delle aree oggetto degli interventi di riqualificazione previsti dall'articolo 1 implicherebbe che si tengano in debita considerazione anche gli interventi volti al ripristino della legalità.

Chiede, pertanto, che vi sia un ripensamento circa il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.20, contesta l'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza rispetto all'approvazione di qualsivoglia modifica, anche minima, proposta dalle forze di opposizione. Ritiene estremamente riduttivo proporre, in alternativa all'approvazione di modifiche al testo, la presentazione di ordini del giorno che, a suo avviso, proprio perché provenienti dai gruppi di opposizione, non avranno alcun seguito nell'azione del Governo. Invita, pertanto, il Governo e i relatori a rivalutare la loro posizione e ad accantonare l'emendamento Zaratti 1.20, al fine di consentire un supplemento di riflessione su una proposta, a suo avviso, condivisibile e di assoluto buon senso.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si rimette ai relatori in ordine alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.20.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, propone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.20.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.20.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.6 a sua prima firma, fa presente come, anche in tal caso, la proposta emendativa non abbia intenti ostruzionistici, né costi a carico della finanza pubblica, ma si prefigga come unico obiettivo quello di migliorare il testo del provvedimento in esame. In tal senso contesta l'intento del Governo di affrontare il tema del disagio giovanile mediante un approccio commissariale, esautorando, peraltro, le autorità locali delle loro prerogative.

Fa presente, quindi come la proposta emendativa sia volta a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, prevedendo la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati. Segnala, inol-

tre, come la proposta preveda che il commissario straordinario e la relativa struttura di supporto si avvalgono di piattaforme informatiche e di strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, nonché della vigilanza collaborativa della medesima Autorità.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ferrari 1.6, fa presente come i principi posti alla base di questa proposta emendativa debbano ritenersi regole basilari, soprattutto considerando che l'Italia negli ultimi anni ha perso dieci posizioni nella classifica di *Transparency International* relativa alla lotta alla corruzione. In tal senso, ritiene necessario che i poteri straordinari che sono assegnati ai commissari dal provvedimento in esame siano soggetti ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di legalità dell'azione amministrativa.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento Ferrari 1.6, reputa la proposta emendativa di assoluta ragionevolezza. In proposito, evidenzia come il comma 2 dell'articolo 1 preveda che, per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale. Sottolinea, pertanto, come in tale contesto sia assolutamente necessario garantire i principi di trasparenza e imparzialità, nonché una collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione.

Ritiene, quindi, che la proposta emendativa sia assolutamente condivisibile e reputa un grave errore della maggioranza e del Governo non introdurre nel testo dell'articolo 1 del provvedimento in esame strumenti che garantiscano trasparenza e imparzialità, pur in presenza di una deroga così ampia come quella prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferrari 1.6.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 1.21, di cui è cofirmatario, segnala come, anche in tal caso, analogamente all'emendamento Ferrari 1.6, si faccia riferimento al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Evidenzia come per molte proposte emendative non sussistano problemi di natura finanziaria né problemi tecnici, ma solo problematiche politiche che a suo avviso, in alcuni casi, andrebbero superate.

Segnala, quindi, come l'articolo 1 del decreto-legge in esame attribuisca al Commissario straordinario molte funzioni e, in tale contesto, prevedere il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità permetterebbe di tutelare anche lo stesso Commissario nell'espletamento dei suoi compiti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ilaria Fontana 1.21.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento Amato 1.23, di cui è cofirmataria, segnala come la proposta sia volta a prevedere che il piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge in esame sia altresì finalizzato alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione dell'educazione musicale, nonché attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale. Ritiene la proposta necessaria a garantire un supporto educativo nelle realtà più difficili dal punto di vista sociale. Si appella, quindi, ai relatori e al Governo affinché valutino un accantonamento della proposta in esame, che riguarda temi, a suo avviso, per nulla divisivi, ma assolutamente condivisibili da parte di tutte le forze politiche.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Amato 1.23, Alfonso Colucci 1.24 e Caso 1.25.

Daniela TORTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Orrico 1.26, di cui è cofirmataria, evidenzia come la proposta sia

volta a prevedere che il piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge in esame sia finalizzato a potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso. Ritiene la proposta necessaria al fine di contrastare il disagio giovanile e garantire degli spazi di aggregazione sociale anche per gli anziani. Reputa che investimenti in tal senso siano, inoltre, necessari al fine di garantire una crescita del Paese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Orrico 1.26.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.27 a sua prima firma, sottolinea la necessità, perseguita dall'emendamento, che il piano straordinario sia predisposto dal commissario straordinario, sulla base degli interventi indicati dai comuni interessati. Ritiene in tal senso un grave errore quello di non attribuire un ruolo agli amministratori locali, considerando che questi sono gli unici, a suo avviso, a conoscere in misura ampia e approfondita le reali esigenze dei territori.

Chiara BRAGA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Roggiani 1.27, si associa alle considerazioni espresse dalla collega Roggiani, ritenendo la proposta di assoluto rilievo. Evidenzia come sia già stata sottolineata l'esigenza che gli interventi del piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge in esame si inseriscano in un contesto di sistematicità complessiva dell'azione amministrativa e maturino a partire dalle esigenze emergenti nei territori. Ritiene, peraltro, che tali esigenze possano essere indicate in modo preciso e puntuale esclusivamente dagli amministratori locali che sono i soggetti che meglio conoscono le situazioni di difficoltà che caratterizzano i territori. Evidenzia, quindi, come la proposta sia volta a garantire, in ultima analisi, che gli interventi del piano straordinario incentivino la progettualità dal basso tramite le indicazioni provenienti dai comuni interessati.

Tanto premesso, chiede quindi una nuova valutazione dell'emendamento e un accantonamento dello stesso.

Angelo BONELLI (AVS), intervenendo sull'emendamento Roggiani 1.27, sottolinea come esso sia volto a garantire che il piano straordinario di cui all'articolo 1 sia predisposto dal commissario straordinario sulla base degli interventi individuati dai comuni interessati. A suo avviso, il parere contrario espresso sulla proposta in esame rivela una contraddizione nell'azione dell'Esecutivo, che da un lato si proclama promotore di una maggiore autonomia per gli enti territoriali nell'ambito della riforma sull'autonomia differenziata, mentre dall'altro esautora i comuni che, in virtù della loro prossimità ai cittadini, risultano i soggetti istituzionali più idonei a individuare le esigenze e le priorità del territorio.

Ida CARMINA (M5S) fa presente che l'emendamento Roggiani 1.27 intende sanare un *vulnus* del provvedimento, in quanto consente al sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale e organo democraticamente eletto, di non essere completamente esautorato dall'azione del commissario straordinario, garantendone invece il coinvolgimento e scongiurando così una lesione della sovranità popolare.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Roggiani 1.27, sottolinea la necessità che il commissario straordinario interloquisca con il sindaco del comune interessato, evidenziando come, nei casi in cui non si è verificato un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali, si sono riscontrate difficoltà nella gestione delle emergenze. Nel ribadire il ruolo essenziale dei sindaci nella rappresentanza democratica, auspica un accantonamento della proposta in esame.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Roggiani 1.27, approvano l'emendamento 1.80 dei relatori *(vedi allegato 2)* e respingono l'emendamento Alifano 1.35.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'accantonamento degli emendamenti Bonetti 1.28 e 1.36 e degli identici emendamenti Manes 1.29, Braga 1.30, Gadda 1.31 e Cattoi 1.32, devono intendersi accantonati anche gli identici emendamenti Calderone 1.33 e Bonetti 1.34 che vertono su materia analoga. Comunica altresì che, ove non vi siano obiezioni, dovrà intendersi accantonato anche l'emendamento Morgante 1.37, ritirato nel corso della seduta odierna, identico agli emendamenti Morfino 1.38 e Braga 1.39, anch'essi accantonati.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) rivolge una richiesta di chiarimento alla presidenza in ordine all'emendamento Morgante 1.37, chiedendo se sia possibile disporre l'accantonamento di una proposta emendativa ritirata prima della seduta.

Mauro ROTELLI, *presidente*, precisa che l'emendamento Morgante 1.37 è stato ritirato nel corso della seduta e che la decisione in ordine al suo accantonamento è stata disposta in assenza di obiezioni da parte dei componenti delle Commissioni.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento 1.40 a sua prima firma, ne richiama le finalità, condividendo le considerazioni svolte dai colleghi in merito alla contraddittorietà che caratterizza l'operato del Governo sul tema dell'autonomia degli enti locali.

Al riguardo, sottolinea la necessità di restituire ai sindaci un ruolo centrale nell'azione amministrativa, superando il modello basato sulla nomina di commissari straordinari a favore di un approccio sinergico, coerente e integrato, che non si limiti alla gestione emergenziale ma garantisca un'efficace programmazione e un coordinamento strutturato tra le istituzioni.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che i deputati Ubaldo Pagano e Simiani hanno sottoscritto l'emendamento Bonetti 1.40.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che la disciplina contenuta nell'articolo 1 del decreto prevede adeguate forme di coinvolgimento degli enti territoriali e, pertanto, non intende depotenziare il ruolo dei sindaci.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonetti 1.40, fa presente che, nonostante le rassicurazioni, tutte le proposte emendative volte a coinvolgere le amministrazioni locali, democraticamente elette, sono state finora respinte. Rileva come la proposta emendativa in esame punti proprio a dare una risposta sistemica contro il disagio sociale a favore della riqualificazione.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) evidenzia come, con l'ultima legge di bilancio, siano stati sostanzialmente svuotati il fondo volto a contrastare la povertà educativa, determinando difficoltà per i territori, che non sono stati adeguatamente ascoltati. Evidenzia che l'emendamento Bonetti 1.40, è finalizzato a sopperire, seppur parzialmente, a tale depotenziamento, garantendo un supporto alle realtà maggiormente colpite da questa decisione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Bonetti 1.40, nonché gli emendamenti Bonelli 1.45 e 1.46.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Santillo 1.47, di cui è cofirmatario, ne illustra le finalità, facendo presente come non sia opportuno derogare alle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Santillo 1.47 e 1.48.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'emendamento Santillo 1.49, di cui è cofirmatario, fa presente come lo stesso sia finalizzato a consentire che il commissario si avvalga di altri soggetti, oltre Invitalia e la società Sport e salute, quali centrali di committenza qualificate,

in conformità a quanto previsto dall'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Santillo 1.49, 1.50 e 1.51, Ilaria Fontana 1.53 e 1.52, Sportiello 1.54, 1.55 1.56, e 1.57, Quartini 1.58 e Ilaria Fontana 1.59.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.60 a sua prima firma, ne richiama le finalità, facendo presente come lo stesso sia volto a consentire che il sindaco del comune interessato possa indicare un subcommissario, cui il commissario straordinario delega le attività e le funzioni proprie. Nel rilevare come tale previsione risulterebbe migliorativa del testo del decreto-legge, stigmatizza l'atteggiamento del Governo, che non si è dimostrato disponibile ad alcuna reale interlocuzione e mediazione con le opposizioni.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), nel ritenere che l'invito al ritiro dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.60, in precedenza formulato, rappresenti un evidente atto di chiusura nei confronti delle opposizioni, che certifica la sostanziale blindatura del provvedimento in esame, invita i relatori e il Governo a voler riconsiderare la propria valutazione e a procedere all'accantonamento della medesima proposta emendativa, che si limita a corresponsabilizzare maggiormente i sindaci di tanti comuni, anche amministrati da esponenti dello schieramento di centrodestra, nella gestione commissariale prevista dall'articolo 1 del decreto-legge in discussione.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ubaldo Pagano 1.60, di cui è cofirmatario, richiama l'attenzione sull'esigenza di riformulare il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, relativo alla disciplina dei subcommissari, giacché il testo attuale consente margini di eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle predette figure.

Osserva, tra l'altro, che allo svolgimento dei compiti assegnati ai subcommissari si potrebbe forse anche più adeguatamente provvedere mediante il ricorso a personale pubblico già presente ed operante nell'ambito delle amministrazioni comunali, con conseguenti risparmi di spesa e una gestione probabilmente più efficace delle stesse attività oggetto di commissariamento. Tutto ciò considerato, invita i relatori e la rappresentante del Governo a voler considerare l'accantonamento dell'emendamento Ubaldo Pagano 1.60. Dichiara, infine, di sottoscrivere l'emendamento Pella 1.63.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 1.60.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento riprenderà nella seduta già convocata per le ore 14.30 di domani. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla predetta seduta.

La seduta termina alle 22.05.

ALLEGATO 1

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.80, 1.81, 2.66, 2.67, 2.68, 2.026, 3.34, 3.35, 5.82 E 6.04 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni *con le seguenti:* entro novanta giorni.

1.80. I Relatori.

All'emendamento 1.81 dei Relatori, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti dell'ammontare delle risorse trasferite e dei criteri utilizzati.

0.1.81.1. Simiani.

Al comma 1, sesto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero disponibili su contabilità speciali istituite per l'attuazione di interventi coerenti con le finalità di cui al presente articolo. Con provvedimento del Commissario straordinario sono definite le modalità per il trasferimento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5.

1.81. I Relatori.

ART. 2.

All'emendamento 2.66 dei Relatori, sopprimere la lettera a).

0.2.66.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.66 dei Relatori, lettera a), *sostituire il secondo periodo con il seguente:* Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui al Programma 1.1 della Missione 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

0.2.66.2. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.66 dei Relatori, sopprimere la lettera b).

0.2.66.3. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'emendamento 2.66 dei Relatori, lettera b), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'ambito degli interventi per la regolazione del lago di Idro, la fase di progettazione delle opere prevede il pieno coinvolgimento dei comuni rivieraschi interessati, delle comunità montane della Valle Sabbia e della provincia di Brescia e delle associazioni territoriali, anche al fine di assicurare che la realizzazione delle stesse non crei pregiudizio al lago tutelandone la vocazione turistica e l'alto valore ambientale.

0.2.66.4. Girelli, Roggiani.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Allo scopo di verificare il rispetto dei requisiti contrattuali e la cor-

rispondenza degli impianti agli stessi, la durata delle fasi di avviamento e di gestione temporanea, da intendersi compresa nelle attività di cui al comma 1 del presente articolo di competenza del Commissario, è pari a un anno, decorrente dalla data di installazione. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, si provvede utilizzando le risorse previste dall'articolo 58, comma 1, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, un'ulteriore quota delle risorse ivi previste è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025, ed è corrispondentemente autorizzata la spesa per gli oneri derivanti dalla gestione della fase di avviamento e di gestione temporanea degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo;

b) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-*bis*. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2019, le risorse assegnate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 2 al presente decreto, pari a 28 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro per l'intervento denominato "Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso" e 10 milioni di euro per l'intervento denominato "Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro", nonché quelle derivanti dall'attuazione del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5,6 milioni di euro, in deroga al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 350 del 25 ottobre 2022. ».

2.66. I Relatori.

All'emendamento 2.67 dei Relatori, sostituire le parole: dopo le parole: « sistema acquedottistico del Peschiera » sono inserite le seguenti: *con le seguenti:* le parole: « per la realizzazione del "collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse" » sono sostituite dalle seguenti: « dell'opera "Invaso di Campolattaro". ».

0.2.67.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

All'emendamento 2.67 dei Relatori, dopo le parole: « Invaso di Campolattaro » *aggiungere le seguenti:* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo all'"Invaso di Campolattaro" sono utilizzate dal Commissario straordinario d'intesa con la regione Campania, quale soggetto attuatore dell'intervento. ».

0.2.67.3. De Luca.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « sistema acquedottistico del Peschiera » sono inserite le seguenti: « , del commissario straordinario dell'opera "Invaso di Campolattaro" ».

2.67. I Relatori.

*All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-*bis*, primo periodo, sostituire le parole da:* Al fine di procedere celermente *fino a:* delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate *con le seguenti*: Al fine di garantire il proseguimento delle attività in essere riguardanti lo studio sulla risorsa idrica in Val D'Enza, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli

anni dal 2025 al 2027 a favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

0.2.68.4. Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

*All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare *con le seguenti:* Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa con la regione Emilia-Romagna,.

0.2.68.2. Andrea Rossi, Malavasi, Vaccari, Simiani.

*All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera *con le seguenti:* Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza.

*Conseguentemente, al medesimo comma 6-*bis*, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo è assicurato il pieno coinvolgimento degli enti territoriali interessati e del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale e del Consorzio della bonifica parmense.

0.2.68.3. Malavasi, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

*All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera *con le seguenti:* Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza.

*Conseguentemente, al medesimo comma 6-*bis*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economico, da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle opere ritenute necessarie per mitigare la crisi idrica in Val D'Enza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0.2.68.5. Andrea Rossi, Malavasi, Vaccari, Simiani.

*All'emendamento 2.68 dei Relatori, al comma 6-*bis*, primo periodo, sostituire le parole da:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *fino a:* delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate *con le seguenti:* è assegnato un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli

anni 2025, 2026 e 2027 in favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

0.2.68.1. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di procedere celermente al completamento della progettazione della diga di Vetto e assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.68. I Relatori.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 14-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 14-*ter*. Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nonché dell'Istituto superiore di sanità, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2.026. I Relatori.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso « 489-*bis *», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole*: nella città di Roma *aggiungere le seguenti*: e nella regione Umbria;

b) *dopo le parole*: il supporto *aggiungere le seguenti*: delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489, nonché.

3.34. I Relatori.

*All'emendamento 3.35 dei Relatori, sostituire il comma 2-*bis *con il seguente:*

2-*bis*. Al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria riguardante la relazione della regione Campania di cui all'articolo 9-*ter*, comma 12, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, contenente un dettagliato e documentato *report* sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di

trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, approvato dalla regione Campania, e della conseguente necessità di completare la richiamata attività istruttoria, il termine di cui all'articolo 9-*ter*, comma 12, terzo periodo, del medesimo decreto è prorogato al 30 giugno 2025. Fino a tale termine la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura la gestione stralcio della gestione commissariale, ai sensi della medesima legge n. 887 del 1984, garantendo lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo. Il responsabile della struttura di supporto opera nella qualità di responsabile (Commissario) per la gestione stralcio. Per le attività di cui al periodo precedente, la struttura di supporto può avvalersi anche dell'Unità tecnica-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 e 1° dicembre 2017. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0.3.35.1. De Luca.

*All'emendamento 3.35 dei Relatori, al comma 2-*ter, *sopprimere la lettera* b).

0.3.35.2. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Amato, Carmina, Cherchi, Dell'Olio, Donno, Orrico, Torto.

*All'emendamento 3.35 dei Relatori, dopo il comma 2-*quater, *aggiungere il seguente:*

2-*quinquies*. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « ventiquattro mesi », sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi »;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: « per l'anno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ».

0.3.35.3. Borrelli, Grimaldi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, terzo periodo, in considerazione della mancata ricezione della relazione del Presidente della regione Campania di cui al quarto periodo del medesimo comma 12 nel termine ivi previsto e della conseguente necessità di completare l'attività istruttoria di cui al comma 13, lettera *b)*, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;

b) al comma 13, lettera *b)*, dopo le parole: « degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente » sono inserite le seguenti: « dal Commissario straordinario di cui al comma 1, ».

2-*ter*. Al medesimo articolo 9-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 può coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera *a)*, numeri 1) e 2), a condizione che si tratti di interventi già programmati da pubbliche amministrazioni, da società *in house* dello Stato o della regione Campania o da società partecipate a controllo statale nonché interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario può, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento può provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-*quater* »;

c) al comma 10, lettera *b)*, le parole: « inseriti nel primo piano di interventi urgenti » sono soppresse;

d) al comma 13, lettera *a)*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera *b)* »;

2) al secondo periodo, le parole da: « anche gli interventi oggetto di affidamento » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera *b)* del presente comma »;

2-*quater*. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e il secondo periodo del comma 698 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unità immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorché adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

3.35. I Relatori.

ART. 5.

*All'emendamento 5.82 dei Relatori, al comma 5-*bis, *sopprimere la lettera* b).

0.5.82.1. Ghio, Pandolfo.

*All'emendamento 5.82 dei Relatori, al comma 5-*bis, *lettera* b), *sopprimere i numeri 1) e 2).*

0.5.82.2. Bonelli, Grimaldi.

*All'emendamento 5.82 dei Relatori, al comma 5-*bis, *lettera* b), *numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, dandone tem-

pestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

0.5.82.3. Grimaldi, Bonelli.

*All'emendamento 5.82 dei Relatori, al comma 5-*bis*, lettera* b*), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , relative al Tunnel sub-portuale e delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per le finalità ivi indicate relative alla Diga foranea di Genova.

0.5.82.4. Bonelli, Grimaldi.

*All'emendamento 5.82 dei Relatori, dopo il comma 5-*quater*, aggiungere i seguenti:*

5-*quinquies*. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario « Potenziamento Genova – Campasso » ricompreso nel progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0.5.82.5. Ghio, Pandolfo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 6 »;

b) al comma 1-*ter*:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel subportuale e alla Diga foranea di Genova »;

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 »;

3) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate ».

5-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*bis*, lettera *b)*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-*quater*. Il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-*octies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è autorizzato a conferire incarichi di consulenza, fino al numero massimo di

quattro, a esperti di elevata qualificazione in materia tecnica, amministrativa, giuridica e di comunicazione nel settore delle infrastrutture, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel limite massimo di euro 60.000 annui per ciascun esperto, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo.

5.82. I Relatori.

ART. 6.

All'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, dopo le parole: risulti già avviato *aggiungere le seguenti:* , garantendo la continuità dei programmi già finanziati nel 2024.

0.6.04.1. Vaccari.

All'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Conseguentemente, il comma 374 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituto dal seguente: « 374. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d'azzardo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un finanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

0.6.04.2. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, il comma 371 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato ed è ricostituito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019.

0.6.04.3. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6, lettere *a)* e *b)*, e 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e

sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

0.6.04.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico)

1. All'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « già adottati » sono inserite le seguenti: « o il cui procedimento di adozione risulti già avviato ».

6.04. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni *con le seguenti:* entro novanta giorni.

1.80. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), di Cisal terziario, di Confsal e dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (Anpit), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 579 De Luca, C. 1316 Longi, C. 2040 Iaria, C. 2045 Barabotti, C. 2062 Ghirra e C. 2081 Pastorella, recanti modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori 33

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 febbraio 2025.

Audizioni informali di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), di Cisal terziario, di Confsal e dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (Anpit), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 579 De Luca, C. 1316 Longi, C. 2040 Iaria, C. 2045 Barabotti, C. 2062 Ghirra e C. 2081 Pastorella, recanti modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 12 alle 13.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « Sapienza », e di Federica Fabrizzi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionali C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica » 35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. Esame emendamenti C. 2067 e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 35

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo (Parere alle Commissioni V e VIII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 44

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. C. 2188 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 38

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 45

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 39

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 46

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 41

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 47

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 42

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 48

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 febbraio 2025.

Audizione informale di Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « Sapienza », e di Federica Fabrizzi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionali C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
Esame emendamenti C. 2067 e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2067 e abb., recante « Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro ».

In qualità di relatore, segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata del relatore.

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2184 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VIII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Urzì, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva preliminarmente che il provvedimento, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde all'esigenza di adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, in materia di degrado, vulnerabilità sociale, disagio giovanile, prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, crisi idrica nella Regione siciliana, protezione civile, lavoro e infrastrutture, nonché di introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali approfondimenti, fa presente che il decreto-legge si compone di 10 articoli.

Venendo sinteticamente all'esame dell'articolato, rileva che l'articolo 1, ai commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile. In particolare viene prevista la predisposizione di un piano straordinario di interventi infra-

strutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno- San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 123 del 2023, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione di tale piano, che dovrà essere approvato con delibera del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

Il comma 8 del medesimo articolo interviene sulla disciplina della copertura dei posti di funzione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti introducendo la possibilità di attribuire temporaneamente l'incarico nel caso in cui il posto di funzione risulti vacante. L'incarico può essere attribuito per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un egual periodo, anche più volte, entro il successivo biennio.

L'articolo 2 reca, ai commi da 1 a 4, disposizioni finalizzate alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Il potere di provvedere, in via d'urgenza, alla realizzazione di tali impianti è attribuito al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che si avvale della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore (comma 1). Sono inoltre disciplinati la copertura finanziaria degli oneri, nel limite di spesa di 100 milioni di euro (comma 2), l'utilizzo delle risorse presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario (comma 3) e l'attività del soggetto attuatore (comma 4).

I commi 5 e 6 recano invece proroghe di termini: viene prorogato al 30 giugno 2025 il termine ultimo fino al quale è autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio (comma 5) ed è prorogato al 31 ottobre 2025 il termine per il completamento, da parte delle Autorità di bacino distrettuale, delle sperimentazioni sul deflusso ecologico (comma 6).

L'articolo 3, comma 1, inserisce nella legge di bilancio 2024 il nuovo comma 489-*bis* ai sensi del quale, in relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle strutture operative di protezione civile può essere chiesto anche dal Commissario straordinario.

I commi 2 e 3 dettano disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia.

L'articolo 4, ai commi da 1 a 3, prevede la proroga rispettivamente di ulteriori 24 e 22 mesi dell'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale dei porti di Gioia Tauro e Taranto e del porto di Cagliari, dettando altresì le relative disposizioni di copertura finanziaria.

Il comma 4 prevede che i lavoratori beneficiari di determinate prestazioni di integrazioni salariali straordinarie – come nelle ipotesi di riorganizzazione e crisi aziendale, accordo di transizione occupazionale, contratti di solidarietà, nonché in caso di prestazioni di integrazione salariale erogate nell'ambito dei fondi di solidarietà bilaterali – accedano al Programma « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL).

Il comma 5, al fine di garantire il proseguimento nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione – di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 – costituita per assicurare il coordinamento della fase attuativa del PNRR, proroga, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, le risorse già stanziate per il personale assegnato agli uffici di diretta collabora-

zione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, autorizzando una spesa di euro 562.277 per ciascuno di tali anni.

Il comma 6, al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione della previsione di aree organizzative di responsabilità all'interno degli uffici di diretta collaborazione da affidare a specifiche unità di personale, tenuto conto altresì dell'aumento della complessità e delle funzioni assunte dal Ministero medesimo in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, autorizza la spesa di euro 461.247 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il comma 7 reca disposizioni di copertura finanziaria.

L'articolo 5, commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni.

I commi da 3 a 5 prorogano di quarantotto mesi la gestione diretta da parte del Commissario straordinario della Funivia Savona San Giuseppe, prevedendo che tale termine possa essere prorogato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non oltre il 31 dicembre 2026. Inoltre, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i compiti, le funzioni e le risorse del Commissario straordinario siano trasferiti al Presidente della Regione Liguria. A quest'ultimo, in qualità di Commissario straordinario, è inoltre attribuita la facoltà di nominare un sub-commissario, retribuito con le modalità attualmente previste. Conseguentemente il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa le proprie funzioni di Commissario straordinario.

L'articolo 6 modifica gli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 1985 in materia di destinazione della quota dell'otto per mille della dichiarazione IRPEF, adeguando la disposizione sul numero delle categorie di intervento a quanto previsto dalla disciplina previgente e stabilendo che gli interventi relativi al « recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » possono essere finalizzati anche alla prevenzione.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva. In particolare, tale articolo esclude, in via interpretativa, l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Infatti si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine viene prevista la nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

L'articolo 8 reca misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR. In particolare, tale articolo reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'articolo demanda a un decreto interministeriale la definizione: delle modalità e delle condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione; delle modalità di funzionamento del meccani-

smo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa. Tale limite di spesa è fissato in 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative ai medesimi anni delle quote di emissione di anidride carbonica, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendovi il comma 4-*bis*, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

L'articolo 10 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della pubblicazione (il decreto è pertanto in vigore dal 31 dicembre 2024, data della sua pubblicazione).

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione), ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione), ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione), ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione), e norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, protezione civile, ordinamento sportivo ed energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023.

C. 2188 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, rileva che l'Accordo – composto da un preambolo, quattordici articoli ed un allegato – costituisce la base giuridica per la regolamentazione della cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'obiettivo dell'Accordo è di promuovere e sviluppare meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo (articolo 1), individuando quali Autorità competenti per la sua attuazione (articolo 2) per la parte italiana il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza e per la controparte ivoriana il Ministero dell'interno e della sicurezza.

L'Accordo statuisce, inoltre, i principali settori di cooperazione, tra cui la criminalità organizzata transnazionale, i reati contro la persona e il patrimonio, la tutela della salute, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica, i reati finanziari, i reati contro il patrimonio culturale e l'ambiente, la corruzione, la pirateria, la contraffazione alimentare e la prevenzione e repressione del terrorismo (articolo 3).

Le forme di collaborazione tra le Parti vertono sullo scambio di informazioni (sui reati, sui gruppi criminali e terroristici), sull'analisi delle fenomenologie delittuose

di comune interesse e sulla condivisione di strumenti operativi e buone prassi, sull'adozione di speciali tecniche investigative, sull'esecuzione delle richieste di assistenza e della cooperazione strategica (articolo 4).

Ulteriori articoli disciplinano le modalità di attuazione della collaborazione (articolo 5) e le circostanze per opporvi un rifiuto (articolo 6), le misure per l'esecuzione delle richieste di collaborazione (articolo 7) e la tutela dei dati personali delle persone coinvolte (articolo 8). È prevista inoltre l'istituzione di un comitato congiunto di cooperazione strategica, dedicato alla concertazione di azioni comuni nella lotta contro la criminalità, nonché la costituzione di gruppi di lavoro operativi per periodi di tempo determinati, con compiti di consulenza, assistenza e analisi (articolo 9).

Il testo definisce infine gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 11), le lingue di lavoro (articolo 12), le modalità di composizione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 13) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che le modalità per emendarne i contenuti (articolo 14).L'accordo è integrato da un allegato recante clausole di garanzia vincolanti per il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle due Parti, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.
C. 1976.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento. In particolare, segnala che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla IX Commissione, la proposta di legge di iniziativa del deputato Pella e altri C. 1976, recante Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

Fa presente che la proposta di legge intende dare seguito a quanto stabilito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (A.C. 1902), laddove è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/1902-A/93 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di individuare forme di semplificazione rispetto all'attuale procedimento autorizzativo previsto per le gare sportive su strada, fermo

restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che la proposta di legge è composta di un unico articolo.

Rileva che con la lettera *a)* del comma 1, si sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 9, per introdurre il principio che sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge. Viene pertanto ribaltato il vigente principio per cui tali competizioni siano vietate salvo autorizzazione. Nella nuova formulazione viene pertanto mantenuto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione agli enti competenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico e del traffico ordinario.

Per quanto riguarda gli enti competenti a rilasciare l'autorizzazione, relativamente alle gare atletiche e ciclistiche e a quelle con animali o con veicoli a trazione animale, il nuovo comma 1 dell'articolo 9 ribadisce quanto previsto dalla formulazione vigente e pertanto tali enti rimangono i seguenti, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione: il comune, qualora la competizione si svolga nel solo territorio comunale; la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, qualora la competizione interessi più comuni; la regione o la provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, qualora la competizione interessi il territorio di più regioni. In questo caso la disposizione prevede che le suddette regioni debbano rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara.

Per quanto concerne le gare con veicoli a motore, la proposta di legge, a seguito di una modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente, inserisce le città metropolitane tra gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni. In particolare, tali autorizzazioni sono rilasciate, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, dai seguenti Enti: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.

Nelle autorizzazioni vengono indicate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

La proposta in esame novella, inoltre, il comma 1 dell'articolo 9, prevedendo la possibilità di indire una Conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora per i diversi interessi pubblici coinvolti sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti.

La seconda modifica, apportata dalla lettera *b)* del comma 1, interviene sopprimendo, nel comma 2 dell'articolo 9, la disposizione che prevede che le autorizzazioni possano essere concesse previo nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada. Il richiamato comma 2 prevede che le autorizzazioni debbano essere richieste dai promotori almeno 15 giorni prima della manifestazione di competenza comunale e 30 giorni prima negli altri casi.

La terza modifica, apportata dalla lettera *c)* del comma 1, interviene sul comma 7-*bis* dell'articolo 9, che subordina, ove necessario, la validità dell'autorizzazione all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, che, nella formulazione vigente può essere disposta dal prefetto o dal sindaco, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione, al fine di soddisfare specifiche esigenze.

Con la modifica della lettera *c)*, n. 2) si aggiunge al comma 7-*bis* un periodo, modificato nel corso dell'esame in sede referente, nel quale si stabilisce che la sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e negli altri casi dal prefetto.

L'ultima modifica all'articolo 9 del Codice, disposta con la lettera *d)* del comma 1, interviene in materia di sanzioni, aggiun-

gendo, infine, un periodo al comma 9: nel caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-*bis* si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada, cioè le sanzioni da euro 173 ad euro 694 previste per chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati dal prefetto. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è maggiore, da euro 430 a euro 1.731, e dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *h)* della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

C. 2142 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente e relatore*, segnala che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il disegno di legge C. 2142, recante « Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 », approvato dal Senato in data 19 novembre 2024.

Fa preliminarmente presente che il contenuto del provvedimento deriva dallo stralcio da parte del Presidente del Senato, dell'articolo 23 del disegno di legge A.S. 1184, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, per estraneità delle disposizioni ivi contenute all'oggetto del citato disegno di legge.

Segnalando come nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento abbia subito alcune modifiche – e rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per ulteriori approfondimenti – rileva che esso si compone del solo articolo 1.

In particolare, il comma 1 – modificato nel corso dell'esame in sede referente – prevede che al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti, e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute sia autorizzato ad effettuare assunzioni, con contratto a tempo determinato, avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, di alcuni soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero. Più nello specifico, le assunzioni autorizzate dal disegno di legge concernono tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Le assunzioni in oggetto devono riguardare soggetti che abbiano già prestato servizio presso lo stesso Ministero, sino al 31 dicembre 2023 e per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge n. 27 del 2020. Le autorizzazioni di spesa – oggetto di modifica nel corso dell'esame in sede referente – sono distinte con riferimento agli emolumenti per il personale (ad esclusione delle voci di seguito indicate), all'erogazione dei buoni pasto e ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Il comma 2 dispone in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 1.157.402 per l'anno 2025. In particolare, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle « transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti » (autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal disegno di legge, pur intervenendo in ambito sanitario, sono riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, oggetto di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione, in quanto specificamente finalizzate ad autorizzare il Ministero della salute ad effettuare assunzioni di personale.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA (FDI), *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il provvedimento. In particolare, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, la proposta di legge C. 813, d'iniziativa dei deputati Ciocchetti e altri, recante « Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia ».

La proposta di legge, modificata nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 4 articoli.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Il comma 2 dispone poi che in occasione di tale Giornata, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo. Il comma 3 precisa infine che la Giornata non determina effetti civili ai sensi della legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2, comma 1, attribuisce al Ministero della salute il compito di realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte alla sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma de quo. Il comma 2 riconosce invece al Ministero dell'istruzione e del merito la facoltà di promuovere, di concerto con il Ministero della salute, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria nelle scuole primaria e secondaria.

L'articolo 3, unico comma, stabilisce che le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere e realizzare campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio.

L'articolo 4 – modificato nel corso dell'esame in sede referente – reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, è riconducibile alla materia di competenza statale esclusiva « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

Con riguardo alla organizzazione di attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo (articolo 1, comma 2), alla realizzazione di campagne di informazione e divulgazione scientifica di sensibilizzazione sul tema e alla promozione nelle scuole della diffusione di buone norme di prevenzione primaria (articolo 2), nonché alla realizzazione di campagne di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio (articolo 3), assume rilievo la competenza concorrente in materia di « tutela della salute », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Segnala che le iniziative previste agli articoli 1, 2 e 3 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di Regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Formula dunque una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2184, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2028, n. 201, recante misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

rilevato che:

il provvedimento, secondo quanto precisato nel preambolo, risponde all'esigenza di adottare misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, in materia di degrado, vulnerabilità sociale, disagio giovanile, prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche, crisi idrica nella Regione siciliana, protezione civile, lavoro e infrastrutture, nonché di introdurre disposizioni urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il provvedimento si compone di due capi e dieci articoli: il Capo I (articoli da 1 a 7) reca misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, mentre il Capo II (articoli da 8 a 10) reca disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e)*, della Costituzione), ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione), ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h)*, della Costituzione), ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione) e norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione), nonché alla competenza concorrente tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, protezione civile, ordinamento sportivo ed energia (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo intreccio di competenze, all'articolo 1, comma 1, il provvedimento prevede che il piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo, che il Commissario straordinario di cui al medesimo comma è chiamato a predisporre ed attuare, sia predisposto d'intesa con i comuni interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. C. 2188 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2188, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023, già approvato dal Senato;

rilevato che:

l'accordo – composto da un preambolo, quattordici articoli ed un allegato – costituisce la base giuridica per la regolamentazione della cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica;

nello specifico, l'obiettivo dell'accordo è di promuovere e sviluppare meccanismi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, gravi ed emergenti, e il terrorismo, individuando le forme della collaborazione e i settori di cooperazione, tra cui la criminalità organizzata transnazionale, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi, la criminalità informatica, la corruzione, la pirateria, la contraffazione alimentare e la prevenzione e repressione del terrorismo;

l'accordo è integrato da un allegato recante clausole di garanzia vincolanti per il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle due Parti, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali utilizzati a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia, nonché alla libera circolazione di tali dati;

il disegno di legge si compone di quattro articoli che recano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1976, recante « Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada »;

rilevato che:

la proposta di legge, composta da un solo articolo, reca disposizioni inerenti alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada;

la lettera *a)* del comma 1, in particolare, introduce il principio che sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge;

la proposta mantiene l'obbligo di chiedere l'autorizzazione agli enti competenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico e del traffico ordinario;

la proposta subordina, ove necessario, la validità dell'autorizzazione all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti, che, nella formulazione vigente può essere disposta dal prefetto o dal sindaco, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione;

la proposta introduce, rinviando al Codice della strada, un sistema sanzionatorio nel caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *h)* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2142, recante « Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 », approvato dal Senato in data 19 novembre 2024;

rilevato che:

il disegno di legge consta di un solo articolo, ai sensi del quale, al fine di potenziare i controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, si autorizza il Ministero della salute ad effettuare alcune assunzioni, con contratto a tempo determinato e scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, recando le relative autorizzazioni di spesa (comma 1) e si dispone in merito alla copertura dei relativi oneri (comma 2);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge, pur intervenendo in ambito sanitario, sono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione, in quanto specificamente finalizzate ad autorizzare il Ministero della salute ad effettuare assunzioni di personale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 813, recante « Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia »;

rilevato che:

la proposta di legge, che si compone di 4 articoli, istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, prevedendo che possano essere organizzate attività di sensibilizzazione e di *screening* per la prevenzione del melanoma cutaneo (articolo 1), attribuisce al Ministero della salute il compito di organizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica e al Ministero dell'istruzione e del merito la facoltà di promuovere la diffusione di buone norme di prevenzione (articolo 2), dispone in merito all'organizzazione di campagne di *screening* dermatologico (articolo 3) e reca infine la clausola di invarianza finanziaria (articolo 4);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, prevedendo l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, è riconducibile alla materia dell'« ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e agli articoli 2 e 3 sono invece riconducibili alla materia della « tutela della salute », che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente; le iniziative ivi previste non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà di regioni ed enti locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. C. 2084, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 49

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 64

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 55

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 56

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. C. 2084, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 56

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.
C. 2084, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2024.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che sono state presentate 47 proposte emendative *(vedi allegato)*, che la presidenza ritiene tutte ammissibili.

Ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 17 febbraio. Fa presente, pertanto, che, come preannunciato nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi la Commissione avvierà l'esame delle proposte emendative, le cui votazioni proseguiranno anche in seduta serale, per poi procedere nel corso della settimana alla votazione del mandato ai relatori.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea come il suo gruppo abbia presentato diverse proposte emendative al prov-

vedimento in esame perché ritiene che esso non possa essere approvato definitivamente nel testo trasmesso dal Senato.

In primo luogo, sottolinea come tale provvedimento introduca un termine perentorio di 45 giorni per le attività di intercettazione eccessivamente stringente, fatte salve soltanto alcune circostanziate previsioni per ulteriori 15 giorni. Tale limite temporale – dettata dalla volontà della maggioranza di limitare l'attività captatoria – a suo avviso sembra tuttavia essere ispirata da una scelta priva di una sua logica.

Rammenta come nel corso dell'attività conoscitiva diversi auditi abbiano evidenziato come spesso per ottenere risultati significativi sia necessario svolgere per un tempo non così breve le intercettazioni. Considera, pertanto, una vera e propria « mannaia » per tale tipo di attività la previsione di un limite così ridotto. Evidenzia inoltre come il citato limite di 45 giorni appaia distonico rispetto a quello previsto per la durata delle attività di indagine.

Le proposte emendative del suo gruppo sono volte quindi ad allungare tale termine che – da un esame comparato degli altri ordinamenti – appare eccessivamente ristretto.

Rileva pertanto come l'approvazione del provvedimento porrebbe l'Italia, così come già avvenuto per quanto riguarda l'abolizione del reato di abuso d'ufficio – in una posizione isolata rispetto agli altri Stati dell'Unione europea.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interrompendo l'intervento del collega Gianassi, chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Pietro PITTALIS, *presidente*, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea inoltre come un altro gruppo di proposte emendative del suo gruppo sia volto a contrastare l'eccessiva limitazione delle eccezioni previste alla nuova regola che si riferiscono principalmente ai delitti di criminalità organizzata.

Rileva, infatti, come l'approvazione definitiva del testo trasmesso dal Senato farebbe interrompere le intercettazioni dopo 45 giorni anche nel caso di reati gravi come l'omicidio o di reati continuati, a meno che non emergano ulteriori elementi specifici e concreti che ne consentirebbe un prolungamento, peraltro di soli 15 giorni.

Sottolinea l'impegno del Parlamento per contrastare alcuni reati particolarmente odiosi come quelli relativi al cosiddetto « codice rosso » e rammenta che anche il Ministro della giustizia si fosse dimostrato disponibile ad includerli nel novero delle eccezioni. Constata tuttavia come né il Governo né i gruppi di maggioranza abbiano presentato alcun emendamento in tal senso.

Ritiene, quindi, che quello in esame sia un provvedimento ideologico sul quale l'Esecutivo dovrebbe svolgere un'ulteriore riflessione. Osserva, infatti, che, sebbene non sia scandaloso voler introdurre un limite massimo alla durata delle intercettazioni, lo è certamente prevederne uno così stringente ed arbitrario.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) non considera coerente con l'interesse di una forza di governo come Fratelli d'Italia – che da sempre si proclama paladina del contrasto alla criminalità – l'introduzione di un così stringente limite all'attività captatoria che, di fatto, soffoca gli sviluppi investigativi.

Ritiene, inoltre, che la norma in esame sia incostituzionale, in quanto contraria al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'articolo 112 della Costituzione, da cui deriva anche l'esigenza che siano anche pienamente sviluppate le relative indagini e che sia individuato l'eventuale autore del reato.

Ritiene particolarmente allarmante l'atteggiamento della maggioranza che, nel legiferare, non riflette sull'importante supporto che le intercettazioni telefoniche e telematiche offrono alla polizia giudiziaria nella ricerca di indizi di reato.

Rileva inoltre come il termine di 45 giorni previsto dal provvedimento non sia nemmeno coerente con quello stabilito dal-

l'ordinamento per la durata delle indagini, di cui le intercettazioni costituiscono un elemento fondamentale.

Non condivide, inoltre, il limitatissimo ambito di applicazione della deroga prevista dal provvedimento e prefigura che la sua entrata in vigore avrà come effetto la riduzione del numero dei processi. Si domanda, quindi, ironicamente, se l'Esecutivo intenda risolvere il problema delle spese della giustizia rinunciando a perseguire determinati gravi reati e impedendo lo svolgimento delle indagini.

Ricorda come in questa legislatura sia già stata approvata una norma che, introducendo l'interrogatorio preventivo, consente di fatto agli indagati di precostituirsi le prove a discarico. Sottolinea, inoltre, come con l'abrogazione del reato d'abuso d'ufficio e con la mancata firma al documento contro le sanzioni di Trump alla Corte penale internazionale, l'Italia si stia distanziando dagli altri Paesi dell'Unione europea.

Devis DORI (AVS) esprime la contrarietà di Alleanza Verdi e Sinistra rispetto alla compressione di uno strumento fondamentale per l'attività dei pubblici ministeri nell'individuazione delle prove. Nel riservarsi di intervenire sui singoli emendamenti, sottolinea in particolare che la limitazione a 45 giorni della durata delle intercettazioni rende di fatto inutile tale mezzo. Fa presente, inoltre, che il suo gruppo ha presentato alcune proposte emendative volte a innalzare il termine previsto dal provvedimento a 180 giorni o, in subordine, a 90 giorni.

Carla GIULIANO (M5S) manifesta la preoccupazione del suo gruppo nei confronti di un provvedimento la cui approvazione potrebbe determinare effetti devastanti sulla vita dei cittadini.

Sottolinea quindi come il testo in esame intervenga in maniera significativa su uno dei più importanti strumenti di indagine. In proposito, lamenta come ai commissari non siano stati forniti gli elementi necessari ad una corretta valutazione dell'impatto della nuova norma sull'ordinamento come, a titolo esemplificativo, il numero delle intercettazioni, l'indicazione dei reati che vengono maggiormente accertati attraverso le intercettazioni e la durata media delle stesse.

Rammenta, inoltre, come nel corso delle audizioni – delle quali sottolinea l'esiguità della durata dettata dalla fretta della maggioranza di approvare definitivamente il testo in esame – sia stato più volte evidenziato che il provvedimento si pone in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 112 della Costituzione e come sia stato possibile perseguire numerosi reati, in particolare quelli connessi alla violenza domestica, proprio grazie alle intercettazioni ambientali e telefoniche. Ricorda, altresì, come nel corso delle audizioni sia emerso che dal tenore della norma non si comprende quali siano effettivamente gli ulteriori elementi concreti cui essa fa riferimento e che il termine di 45 giorni determina l'impossibilità di accertare i reati continuati, nonché ad indebolire il contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione.

Inoltre, evidenzia che la deroga prevista dal provvedimento per i reati di terrorismo e mafia non è assolutamente sufficiente, non includendo nel suo ambito alcuni reati gravissimi quali l'omicidio, il sequestro di persona e i reati intrafamiliari.

Paventa la possibilità che la reale finalità del provvedimento non sia quella dichiarata di assicurare la tutela della riservatezza bensì quella di impedire l'accertamento di alcuni particolari reati rendendo di fatto inutilizzabile lo strumento delle intercettazioni.

Nel riservarsi di intervenire nel prosieguo dell'esame sui singoli emendamenti, fa presente che il suo gruppo ha presentato numerose proposte emendative nel tentativo di arginare un provvedimento scellerato che, qualora approvato, porrà i cittadini in balia dei delinquenti.

Valentina D'ORSO (M5S) rammenta che la proposta di legge in esame ha avuto una genesi singolare. Infatti il testo originario recava modificazioni alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, che sono poi confluite nella legge n. 114 del 9 agosto 2024, recante « Modi-

fiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare ». L'attuale contenuto del provvedimento in esame è stato invece integralmente introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, in sostituzione del testo originario.

Rileva, inoltre, come attualmente il pubblico ministero possa richiedere la proroga delle attività di intercettazione al giudice per le indagini preliminari ogni 15 giorni e come non vi sia alcun limite massimo allo svolgimento di tali attività. Ricorda, altresì, come tutti i soggetti auditi nel corso dell'esame preliminare abbiano osservato che, ponendo un limite di quarantacinque giorni alle attività di captazione, si genera un disallineamento tra tale termine e quello previsto per la conclusione delle indagini preliminari.

Ritiene che, così facendo, si impedirebbe ai magistrati di espletare adeguate attività di indagine, che non possono essere determinate *ex ante* dato che le esigenze investigative emergono nel corso delle indagini stesse.

Evidenzia, ancora, come alcuni delle proposte emendative presentate dal suo gruppo siano volte a rendere maggiormente chiara la formulazione delle modalità di proroga del termine, poiché allo stato attuale si presta ad una molteplicità di interpretazioni possibili, come osservato anche da numerosi soggetti auditi.

Sottolinea che tale intervento normativo è sintomatico della mancanza di fiducia che la maggioranza ed il Governo ripongono nell'attività del giudice per le indagini preliminari, cui la normativa vigente attribuisce il potere di autorizzare la suddetta proroga.

Rileva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, modificando l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, esclude i delitti di criminalità organizzata e di terrorismo dall'ambito di applicazione del limite di durata complessiva delle intercettazioni, evidenziando tuttavia come la giurisprudenza si sia interrogata circa la possibilità di ricomprendere nella nozione dei delitti di criminalità organizzata anche i delitti monosoggettivi aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale ovvero le ipotesi di mero concorso nei delitti facenti capo a un'associazione a delinquere.

Evidenzia, a tal proposito, che il suo gruppo ha presentato una serie di emendamenti volti ad esplicitare che dall'ambito di applicazione del limite di durata complessiva delle intercettazioni sono esclusi anche i procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, i delitti di violenza di genere, i delitti di usura e di estorsione, i delitti di sequestro di persona nonché di traffico di stupefacenti.

Sottolinea, infine, come gli emendamenti presentati dal gruppo del Movimento 5 Stelle siano sostanzialmente volti a non rendere vane gli sforzi investigativi posti in essere dalle forze dell'ordine, cui i membri dei gruppi di maggioranza plaudono ma poi, nei provvedimenti come quello in esame, ne indeboliscono di fatto l'incisività dell'azione.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) non comprende quali siano le ragioni sulla base delle quali è stato determinato il limite massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazioni pari a 45 giorni, rammentando che tale mezzo di ricerca della prova sia stato fondamentale in rilevanti processi come quelli nei confronti delle mafie affidati ai magistrati Falcone e Borsellino.

Fa presente che il gruppo del Partito Democratico ha sempre ritenuto opportuno prestare particolare attenzione alla disciplina delle attività di intercettazione, facendosi promotore di interventi volti a regolarne la pubblicazione.

Evidenzia, pertanto, che il proprio gruppo avrebbe volentieri intrapreso una discussione con la maggioranza al fine di valutare l'opportunità di prefissare o meno un limite temporale adeguato alle attività di intercettazione, purché non si arrivasse ad una vera e propria « tagliola » ai poteri di indagine del pubblico ministero.

Sottolinea inoltre che, se si vuole porre un limite come quello pari a 45 giorni, è necessario prevedere numerose deroghe al

fine di evitare che reati di particolare allarme sociale siano sottoposti a tali stringenti limitazioni.

Rileva, quindi, che il proprio gruppo ha presentato numerose proposte emendative volte a migliore il contenuto del provvedimento in esame che ritiene troppo limitativo dei poteri di indagine a disposizione dei magistrati.

Richiamando la documentazione predisposta dagli uffici, osserva come la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia affermato che per delitti di « criminalità organizzata », di cui all'articolo 13 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, codice di procedura penale, con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* codice penale ovvero al fine di agevolarne l'attività.

Auspica che la maggioranza ed il Governo non intendano indebolire i poteri di indagine della magistratura perché, così facendo, diventerebbero garantisti nei confronti della criminalità organizzata piuttosto che delle vittime dei reati.

Rileva, inoltre, che spesso un determinato fatto non viene iscritto come delitto di criminalità organizzata all'inizio del procedimento di indagine ma solo a seguito dei successivi atti di indagine. Osserva, pertanto, come la maggioranza ed il Governo, dopo aver recentemente abolito il reato di abuso d'ufficio che era uno dei reati spia dei delitti di criminalità organizzata, intendano altresì limitare la possibilità di indagare su tali delitti tramite le attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni.

Si domanda, infine, se i gruppi di Fratelli d'Italia e della Lega intendano veramente limitare il potere dei magistrati nei procedimenti volti a perseguire i membri della criminalità organizzata.

Pietro PITTALIS, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, invita i relatori, onorevoli Calderone e Varchi, a formulare i pareri sulle proposte emendative comprese nel fascicolo.

Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE) *relatore*, anche a nome della relatrice, onorevole Varchi, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento soppressivo D'Orso 1.1, del quale è cofirmataria, rammenta come a Reggio Emilia si sia svolto il processo Aemilia, il più grande processo di 'ndrangheta al Nord Italia, e come in tale procedimento sia stato fondamentale l'utilizzo delle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova.

Osserva, inoltre, come la finalità della proposta emendativa in esame sia quella di evitare che, dopo aver abolito il reato di abuso d'ufficio, la maggioranza ed il Governo limitino ulteriormente gli strumenti in possesso della magistratura per indagare sulle attività illecite dei membri della criminalità organizzata.

Devis DORI (AVS), raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.3, soppressivo dell'articolo unico del provvedimento in discussione ed identico agli emendamenti D'Orso 1.1 e Gianassi 1.2, ribadendo la volontà del suo gruppo di non voler procedere all'approvazione del provvedimento in discussione, non condividendo le tempistiche massime in esso previste per la durata delle intercettazioni.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.1, del quale è cofirmatario, ribadisce alcuni punti specifici della norma prevista dal provvedimento in discussione che ne rendono inaccettabile l'introduzione. In primo luogo, la disposizione non precisa il momento in cui debbano emergere gli ulteriori elementi specifici, né chiarisce se l'emer-

sione di nuovi elementi debbano intervenire per ogni successiva proroga necessaria per la prosecuzione delle intercettazioni.

Rileva, inoltre, che l'ambito di applicazione della deroga deve essere ampliato a tutti i reati per i quali si prevede lo svolgimento di indagini della durata di 24 mesi.

Federico GIANASSI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.2, identico agli emendamenti D'Orso 1.1 e Dori 1.3, condivide le osservazioni svolte dai colleghi ma sottolinea come la scrittura della norma appaia ancora più problematica di quanto rilevato dal collega Cafiero De Raho. Evidenzia come, infatti, la disposizione consenta la proroga di 15 giorni soltanto qualora in quel lasso di tempo subentrino ulteriori elementi specifici e come per ottenere una successiva proroga sia necessario l'emergere di nuovi elementi.

La maggioranza, approvando il provvedimento in discussione, si sta assumendo la responsabilità di stravolgere delle norme che metteranno in grave difficoltà i cittadini verso i quali il suo gruppo la inviterà a fornire le dovute spiegazioni.

Auspica, quindi, che il Governo rivaluti il contenuto del provvedimento, anche alla luce delle dichiarazioni che aveva reso il Ministro della giustizia con riferimento alla possibilità di includere nella deroga anche altri reati tra cui quelli previsti dal « codice rosso ».

Ricordando come già sulla proposta di legge in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti la maggioranza sia tornata sui propri passi proponendo la modifica del testo attraverso la presentazione di numerosi emendamenti dei relatori, ritiene che anche in questo caso ci sia ancora lo spazio per effettuare una nuova valutazione e per predisporre le necessarie modifiche da parte del Governo o dei relatori volte a rendere più coerente il termine in esame.

Carla GIULIANO (M5S) suggerisce alla maggioranza e all'Esecutivo di effettuare una attenta riflessione sull'impatto nell'ordinamento della proposta in esame. A suo avviso, un intervento così invasivo avrebbe dovuto essere accompagnato da un'adeguata documentazione statistica, quantomeno per quanto attiene ai reati di maggiore allarme sociale. Si domanda, quindi, se la maggioranza scaricherà sulla magistratura anche la responsabilità del depotenziamento di questo strumento d'indagine, peraltro l'unico a disposizione degli inquirenti per elaborare un quadro completo, a garanzia anche dell'indagato stesso.

Ritiene che l'unica conseguenza sarà l'utilizzo di strumenti ancora più invasivi e meno efficaci. Si pensi all'utilità delle intercettazioni nell'ambito di indagini relative ai maltrattamenti in famiglia, dove spesso a farne le maggiori spese sono soggetti minori.

Valentina D'ORSO (M5S) rileva come le intercettazioni siano un mezzo di ricerca della prova e che, pertanto, tale strumento di indagine sia proprio volte allo scopo di ricercare la prova. Rammenta, infatti, come alcuni soggetti auditi abbiano osservato che i primi 30 giorni delle attività di captazione sono necessari semplicemente per comprendere il contesto in cui si muove il soggetto intercettato. Non comprende, pertanto, chi teme che le persone possano essere intercettate finché non emerga la prova, poiché lo scopo dello strumento delle intercettazioni è proprio quello di trovare elementi probatori.

Evidenzia, quindi, che il provvedimento in esame sia profondamente sbagliato anche per l'errato inquadramento dello strumento delle intercettazioni, oltre che per il limite massimo di 45 giorni, che impedisce sostanzialmente l'utilizzo di tale mezzo di ricerca della prova.

Sottolinea, infine, come la maggioranza ed il Governo stiano privando le vittime di reato della tutela giudiziaria con particolare riferimento ai minori e alle donne vittime di violenza nonché gli imprenditori vittime di estorsione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti D'Orso 1.1, Gianassi 1.2 e Dori 1.3.

Stefania ASCARI (M5S), intervenendo sull'emendamento soppressivo D'Orso 1.4,

del quale è cofirmataria, rammenta un caso giudiziario nel quale grazie alle attività di intercettazione disposte dal magistrato si è evitato di procedere nei confronti di un soggetto innocente, che, senza l'utilizzo di tale strumento investigativo, sarebbe stato vittima di un errore giudiziario.

Osserva, altresì, che numerosi soggetti auditi hanno manifestato forti dubbi sull'opportunità del limite massimo pari a 45 giorni prorogabile solo in determinate e stringenti ipotesi, evidenziando che in tal modo il quadro probatorio potrebbe essere frammentato a discapito sia della difesa che dell'accusa.

Pietro PITTALIS, *presidente*, essendo prossimo l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta serale già convocata al termine delle votazioni dell'Assemblea.

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

C. 1866 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2025.

Pietro PITTALIS, *presidente*, ricorda che la scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni e che ai soggetti indicati dai gruppi è stata inviata la richiesta di trasmettere eventuali contributi e memorie entro la settimana in corso. La medesima richiesta è stata rivolta all'ANCI e all'Unione nazionale camere minorili che hanno manifestato la richiesta di partecipare all'attività conoscitiva.

Fa presente che, come convenuto nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si concluderà la fase di esame preliminare per poi definire, nel prossimo Ufficio di presidenza il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 15.25.

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

C. 1976.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tommaso Antonino CALDERONE (FIPPE), *relatore*, sottolinea che il provvedimento in esame mira ad agevolare l'attività sportiva in strada attraverso una semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni in materia di competizioni sportive su strada, fermo restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti della proposta di legge, precisa che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni che contengono profili di interesse della Commissione Giustizia.

Il provvedimento, composto da un solo articolo, introduce diverse novelle all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alle competizioni sportive su strada.

In particolare, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 interviene in materia di sanzioni, aggiungendo un periodo al comma 9 dell'articolo 9 del citato codice della strada. La modifica è finalizzata a prevedere che,

nel caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti alla competizione sportiva prevista dal comma 7-*bis* del medesimo articolo 9, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12, del codice della strada.

Rammenta che il citato comma 12 prevede che chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694; se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa varia da euro 430 ad euro 1.731 e dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

Pietro PITTALIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 febbraio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.20 alle 19.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 19.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'on. Serracchiani ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.
C. 2084, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testè svoltasi, è stato convenuto di svolgere i lavori oggi, fino alle ore 21, per proseguire domani, mercoledì 12 febbraio, dalle 13.30. Resta inteso che – in ossequio a quanto determinato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo – la Commissione concluderà entro giovedì 13 febbraio, l'esame in sede referente, ponendo in votazione il conferimento del mandato non oltre le ore 14, anche ove non fossero esaminate tutte le proposte emendative, che dovranno considerarsi respinte.

Ricorda quindi che nella seduta antimeridiana è stato avviato l'esame delle proposte emendative ed è stato votato l'emendamento 1.1.

Successivamente è stato avviato l'esame dell'emendamento D'Orso 1.4, su cui è già intervenuta la collega Ascari.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.4.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento 1.5 a sua prima firma, con il quale esprime ancora una volta la richiesta di soddisfare l'esigenza pressante di apportare modifiche sostanziali all'attuale testo della proposta di legge.

Per quanto attiene all'emendamento in esame, afferma che, se è vero che dopo 45 giorni potrebbero non essersi realizzate le condizioni alle quali il testo in esame subordina la proroga, è altrettanto vero che

occorre prevedere l'ipotesi nella quale il pubblico ministero porti all'attenzione del giudice specifiche motivazioni – sia pure di diverso tipo rispetto a quelle previste – sulla base delle quali questi possa disporre eventuali ulteriori proroghe. Segnala che, in tal modo, la formulazione complessiva del testo ne uscirebbe migliorata: in effetti, al momento, il riferimento a « elementi specifici e concreti » appare quantomeno generico.

Porta l'esempio di un'eventuale indagine complessa, nel corso della quale siano sottoposte a intercettazione varie utenze telefoniche, e ove improvvisamente emerga da una di esse l'importanza di monitorare un soggetto che colloquia con colui che è sottoposto a intercettazione, ma a carico del quale nulla sia emerso. Ritiene che, se il testo fosse approvato nell'attuale formulazione, si dovrebbe interrompere l'intercettazione in corso, laddove si adottasse un'interpretazione restrittiva della norma, intendendosi « gli elementi specifici e concreti » di cui essa parla come riferiti alla specifica utenza intercettata.

Concludendo, ribadisce il carattere assai impreciso dell'attuale testo della proposta di legge, e la necessità di approvare un emendamento che ne chiarisca le incertezze.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero de Raho 1.5.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) illustra l'emendamento 1.6 a sua prima firma, teso a restringere la portata dell'attuale proposta di legge. Afferma che tale proposta mira a conciliare le esigenze di specifiche attività di captazione con l'obiettivo dichiarato dalla maggioranza di voler rafforzare il rispetto della riservatezza delle persone sottoposte a indagini, valore ovviamente condivisibile.

Devis DORI (AVS), illustra il proprio emendamento 1.7, affermando che esso è volto a limitare la portata della norma sulla quale interviene, e in riferimento alla quale il suo gruppo ha espresso un giudizio assai negativo.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Cafiero de Raho 1.6 e Dori 1.7, ritiene che tali proposte non stiano ricevendo la necessaria attenzione da parte della maggioranza che non sembra apprezzare la ricerca di una sintesi tra le diverse posizioni.

Da un certo punto di vista per il suo gruppo si tratta di una sorta di riduzione del danno ma sperava almeno che la maggioranza accogliesse questa proposta che – con riguardo alle intercettazioni tra presenti, ovvero quelle più invasive – risponde alla finalità di tutelare la riservatezza delle persone sottoposte a indagini.

Stigmatizza, di conseguenza, questo atteggiamento della maggioranza, pervicace nell'ostinarsi a sostenere il testo del provvedimento in esame senza accogliere contributi dell'opposizione, nemmeno quando intendono sviluppare esigenze garantiste di cui la maggioranza si fa paladina a parole.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cafiero de Raho 1.6 e Dori 1.7.

Valentina D'ORSO (M5S) illustrando l'emendamento 1.8 a sua prima firma, ne raccomanda l'approvazione in quanto ricondurrebbe a coerenza l'intero sistema, allineando la durata delle intercettazioni a quella massima delle indagini preliminari.

In tal senso, fa presente che il richiamo all'articolo 407 del Codice di procedura penale consentirebbe di recepire anche la differenziazione che tale norma opera circa la diversa gravità delle varie condotte penalmente sanzionate, cui corrisponde una diversa durata massima delle indagini preliminari.

Ritiene che sottoporre reati di ben diversa gravità ad un medesimo termine massimo di durata delle intercettazioni equivarrebbe a infliggere una ferita ulteriore alle vittime dei suddetti reati: si pensi agli omicidi, al terrorismo, agli abusi sui minori, alla violenza sessuale e di genere e, non da ultimo, alla criminalità informatica. Peraltro, esprime forte perplessità sulla circostanza che una qualche differenziazione di questo tipo possa essere garantita, come

sembra sostenere la maggioranza, dall'intervento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991; anzi, pare proprio che la criminalità informatica non sia ricompresa nell'intervento normativo, per come esso è proposto dai relatori.

Concludendo, ricorda come già questo problema fosse stato sollevato anche da alcuni soggetti auditi durante la fase istruttoria del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.8.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 1.9, che condivide la medesima *ratio* di altri suoi emendamenti successivi, ossia l'intento di estendere a 180 giorni il termine che nel testo approvato dal Senato è fissata a 45 giorni. L'emendamento inoltre, esclude l'applicazione del suddetto termine a indagini riguardanti fattispecie delittuose particolarmente gravi, come il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione dei reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* dello stesso codice, come la corruzione, il peculato e la concussione. Osserva altresì che la proposta di fissare il termine di 180 giorni – seppure è avanzata in subordine alla richiesta di non fissare alcun termine – potrebbe comunque apparire congrua alla maggioranza.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) osserva che l'emendamento Dori 1.9 e altri presentati dal proprio gruppo mirano a sollecitare una revisione, se non una modifica della durata dei 45 giorni, almeno del regime delle deroghe alle limitazioni temporali previste per le operazioni delle intercettazioni.

In tale contesto, invita a una riflessione su quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, quale riferimento richiamato dall'articolo 1, comma 2 della proposta di legge in esame. Sottolinea, in particolare, come nonostante due pronunce della Corte di Cassazione, che hanno esteso l'applicazione delle deroghe di cui al citato articolo 13 alle fattispecie legate alla criminalità organizzata, permane l'impossibilità di disporre intercettazioni per i delitti monosoggettivi aggravati dall'essere commessi con metodo mafioso.

Osserva inoltre come tale limitazione finirebbe per escludere dal regime delle deroghe quei reati di particolare gravità che giustificherebbero l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, con riferimento a soggetti affiliati a organizzazioni mafiose.

Esprime altresì preoccupazione per l'impatto che avrebbe una simile restrizione, evidenziando come l'attuale formulazione della norma rischi di ostacolare indagini particolarmente delicate, come quelle che, in data odierna, hanno condotto all'adozione di oltre 180 ordinanze di custodia cautelare nella città di Palermo, volte a sgominare tentativi di utilizzo in ambito carcerario di strumenti di comunicazione verso l'esterno per la gestione di attività criminose.

Invita pertanto a riflettere circa una attenta revisione dell'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, con particolare attenzione al tema delle deroghe, in quanto la formulazione attuale potrebbe precludere l'utilizzo delle intercettazioni per numerosi casi significativi.

Rileva inoltre che l'articolo 13 non copre adeguatamente tutte le fattispecie delittuose, in particolare quelle che possono evolversi in attività di criminalità organizzata.

Esprime altresì preoccupazione per il rischio di generare confusione interpretativa sulla durata delle operazioni di intercettazione nel corso delle indagini preliminari, una fase cruciale del procedimento penale.

Pur riconoscendo che si possa aprire un dibattito e che sia legittimo per la maggioranza realizzare l'intento politico di limitare la durata delle intercettazioni, ribadisce la necessità di una riflessione approfondita sul regime delle deroghe, evidenziando che il rinvio all'articolo 13, nella sua attuale formulazione, non solo risulta insufficiente, ma potrebbe anche essere dan-

noso, in quanto escluderebbe dall'ambito di applicazione delle intercettazioni fattispecie criminose gravi, con il rischio di creare vuoti normativi che ostacolerebbero le indagini e l'efficace contrasto alla criminalità organizzata.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.9.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 1.10, evidenziando come la sua finalità sia analoga a quella di altri suoi emendamenti, ossia quella di estendere la durata massima complessiva da 45 giorni a 180 giorni, ma con riferimento specifico a delitti particolarmente gravi, come quelli di associazione a delinquere. Sottolinea che tale estensione sarebbe necessaria per consentire un tempo adeguato per l'approfondimento di indagini su reati che, per la loro complessità e gravità, richiedono più tempo per essere adeguatamente trattati.

Osserva, inoltre, che il rigetto di emendamenti come questo denota una mancanza di interesse da parte della maggioranza nei confronti della lotta a reati particolarmente gravi, come quelli legati alle associazioni a delinquere, un'intenzione che appare in contrasto con le dichiarazioni del Governo secondo cui tale lotta sarebbe una sua priorità, soprattutto in ambito penitenziario. Invita, dunque, ad una riflessione più approfondita su questo punto, ritenendo fondamentale che il legislatore faccia fronte a questi reati con gli strumenti adeguati.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.10.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.11, sottolinea che l'obiettivo dello stesso è quello di estendere, da un lato, il termine per la durata delle intercettazioni, e, dall'altro, introdurre un'ulteriore deroga per i reati previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, codice penale, tra cui omicidio, estorsione, maltrattamenti, violenza sessuale di gruppo, corruzione di minorenni, atti persecutori e lesioni gravi e aggravate. In tal modo, l'emendamento amplia la deroga anche ai reati c.d. di « codice rosso », rispondendo alle sollecitazioni del legislatore per affrontare in modo più efficace tali gravi reati. Ribadisce, inoltre, l'importanza di conferire una priorità a queste fattispecie criminose, in quanto si inseriscono in una strategia condivisa dal Governo per rafforzare la risposta istituzionale contro tali reati.

La Commissione respinge l'emendamento Cafiero de Raho 1.11.

Devis DORI (AVS) illustra contestualmente gli emendamenti a sua firma 1.12 e 1.13, evidenziando che entrambi perseguono la stessa finalità, ossia l'estensione del termine massimo a 180 giorni, con una attenzione particolare ai reati contro la Pubblica amministrazione. Rileva come, in questo caso, si faccia riferimento ai reati previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale, che comprendono violenza di genere, reati c.d. di « codice rosso », maltrattamenti in famiglia, *stalking*, lesioni gravi e simili. Ribadisce l'importanza di dedicare una particolare attenzione a questi reati, sottolineando la necessità di un approccio mirato tanto per quelli contro la pubblica amministrazione quanto per quelli legati alla violenza di genere.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dori 1.12 e 1.13.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.14, sottolinea che la finalità dello stesso è quella di estendere il termine per la durata delle indagini preliminari prima della prima proroga. Ricorda che le indagini preliminari, comprensive di tutte le proroghe, possono arrivare a durare fino a 18 mesi, mentre nei casi di reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), si arriva addirittura a 24 mesi. In questo contesto, si propone di modificare la durata da 45 giorni a 180 giorni, poiché le indagini preliminari costituiscono un ob-

bligo per il pubblico ministero, ma soprattutto rappresentano uno dei cardini dello Stato di diritto nonché uno strumento attuativo del principio costituzionale espresso dall'articolo 112 Cost.

Infatti, la limitazione della durata delle intercettazioni e l'introduzione di condizioni specifiche e restrittive potrebbero contrastare con il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, nella misura in cui, limitando lo strumento più efficace per le indagini – ovvero le intercettazioni telefoniche – si rischia di compromettere la possibilità di proseguire le indagini e di violare il predetto principio costituzionale.

Avverte che il termine di 45 giorni potrebbe rendere incostituzionale la norma e ritiene necessario che venga esteso, come proposto nell'emendamento, per consentire lo sviluppo delle indagini e l'acquisizione di ulteriori elementi concreti e specifici che potrebbero portare a nuovi sviluppi investigativi.

Sottolinea pertanto che l'ampliamento della durata ordinaria delle intercettazioni è necessario per rendere il quadro normativo coerente con i principi della nostra Costituzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Cafiero de Raho 1.14 e Dori 1.15.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.16 a sua prima firma, finalizzato, in primo luogo, a ampliare il limite massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione da 45 a 90 giorni, sottolineando come esso sia comunque particolarmente stringente, anche comparandolo con la normativa in materia degli altri paesi europei.

Evidenzia, in secondo luogo, come l'emendamento in esame sia volto ad estendere le deroghe previste a tale disciplina, includendovi altresì i delitti di violenza sessuale e di violenza di genere. Rammenta, a tal proposito, come il Ministro Nordio si era pubblicamente dichiarato favorevole ad un intervento correttivo in tal senso.

Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento in esame, osservando come i membri di tutti i gruppi parlamentari – anche appartenenti alla maggioranza – si sono impegnati a combattere in ogni modo la violenza di genere. Si domanda, pertanto, come i membri dei gruppi della maggioranza potrebbero giustificare l'interruzione dell'attività di intercettazione nell'ambito di un'indagine che abbia ad oggetto reati che rientrano nel « codice rosso ».

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive l'emendamento Gianassi 1.16, affermando che con la sua approvazione si porrebbe rimedio ad errori molto gravi occorsi nella formulazione del testo del provvedimento in esame soprattutto con riguardo alla inoperatività del termine delle operazioni di intercettazione per alcuni gravi reati, obiettivo che intendeva conseguire anche l'emendamento Cafiero De Raho 1.12, che faceva un rinvio implicito alle medesime fattispecie di reato attraverso l'articolo 362, comma 1-*ter* del codice di procedura penale.

Osserva, infatti, che l'emendamento in esame riguarda reati particolarmente odiosi, come lo *stalking* e il *revenge porn*, sottolineando come sia particolarmente complesso che in soli 45 giorni di attività captatoria emergano significativi elementi di prova.

Ritiene, pertanto, che la maggioranza ed il Governo si stanno assumendo la responsabilità di consentire l'interruzione delle intercettazioni dopo un breve lasso temporale anche nel corso di indagini che hanno ad oggetto reati che potrebbero avere come conseguenza particolarmente gravi, come l'omicidio della vittima di *stalking* o il suicidio della vittima di *revenge porn*.

Stefania ASCARI (M5S) evidenzia come l'emendamento Gianassi 1.16 proponga un correttivo ragionevole rispetto al termine di 45 giorni previsto dalla proposta di legge in esame. Sottolinea, comunque, la necessità che si deroghi al termine massimo di svolgimento delle operazioni di captazione quando si svolgano indagini aventi ad oggetto i reati del « codice rosso », rammentando che in Italia ogni tre giorni una donna è vittima di femminicidio.

Osserva che i reati previsti all'interno dell'emendamento in esame sono tra i reati spia di delitti ancora più gravi e ricorda come il Ministro Nordio avesse pubblicamente affermato che occorreva modificare il provvedimento su questo punto, al fine di includere nell'ambito della deroga alla disciplina prevista nel provvedimento in esame, i delitti di violenza sessuale e di violenza di genere nonché – a suo avviso – anche le indagini riguardanti la pedopornografia.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.16.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.17 a sua prima firma, che ha le medesime finalità dell'emendamento precedente, ma che tuttavia è volto ad estendere le deroghe previste a tale disciplina, includendovi, oltre ai delitti di criminalità organizzata, anche i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Evidenzia, infatti, che recentemente la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia delle Sezioni Unite « Scurato », nel richiamare l'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* codice di procedura penale, avrebbe inteso riferirsi solo ai delitti associativi annoverati nel relativo elenco e non anche ai reati monosoggettivi aggravati dal metodo mafioso. Rileva, quindi, che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per delitti di « criminalità organizzata », di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, codice di procedura penale, con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolarne l'attività. Osserva, quindi che in questo modo è stata esclusa la possibilità di disporre intercettazioni sulla base della disciplina derogatoria in esame per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-*bis*.1 del codice penale, perché commessi con metodo mafioso o con la finalità di agevolare un sodalizio mafioso.

Auspica, pertanto, che la maggioranza ed il Governo si rendano disponibili ad approvare l'emendamento in esame al fine di evitare che il provvedimento in esame produca gli effetti appena illustrati.

Ritiene che vi sarà un grande imbarazzo da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega a giustificare dinanzi all'opinione pubblica un siffatto indebolimento degli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata la cui funzione preventiva è oggetto in questi giorni di particolare attenzione da parte della Commissione antimafia, con particolare riguardo alla disciplina di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento a sua firma 1.18, identico all'emendamento Gianassi 1.17, sottolineando che tale proposta emendativa, come anche l'emendamento a sua firma 1.20, è volta in primo luogo ad aumentare a 90 giorni il termine di 45 giorni previsto dal provvedimento, non avendo ricevuto accoglimento la proposta emendativa che ampliava il termine fino a 180 giorni.

Evidenzia infatti come la previsione di un termine di 45 giorni non sia in grado di soddisfare le effettive necessità investigative ed avrà come unico effetto quello di generare una totale impunità, essendo la durata delle operazioni così ridotta da rendere sostanzialmente impossibile fornire ai pubblici ministeri elementi utili a fini probatori.

In secondo luogo, sottolinea come con l'emendamento in esame si intenda ampliare il novero delle eccezioni ai delitti di associazione a delinquere e ai reati commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Precisa di aver presentato anche l'emendamento 1.20 che invece fa riferimento ai procedimenti in materia di criminalità organizzata e ai casi

in cui emergano ulteriori elementi tali da ritenere indispensabile la prosecuzione delle intercettazioni ai fini dell'accertamento del reato.

Considera il provvedimento in esame un grave errore su cui la maggioranza – ove perseveri nella volontà di approvarlo senza modifiche – sarà ben presto costretta a correre ai ripari con i necessari correttivi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 1.17 e Dori 1.18.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.19, identico all'emendamento Dori 1.20, sottolineando che tale proposta estende il tetto temporale delle intercettazioni da 45 a 90 giorni ed è volta a modificare le condizioni per l'ottenimento della proroga prevista dal provvedimento che ritiene eccessivamente ridotta.

Sottolinea infatti che la formulazione del testo in ordine alla proroga rende pressoché impossibile ottenere una seconda proroga. La proposta emendativa a sua prima firma, invece, propone, per non determinare un arresto delle indagini per alcuni reati gravissimi e spesso continuati, che sia sufficiente che gli ulteriori elementi siano tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato. Inoltre, evidenzia come la struttura del giudice per le indagini preliminari non sarebbe allo stato in grado di procedere all'accertamento delle condizioni che il provvedimento in esame prescrive ai fini della proroga.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gianassi 1.19 e Dori 1.20.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.21 con cui si estende il tetto temporale delle intercettazioni da 45 a 90 giorni e si propone di escludere dall'ambito della deroga il reato di omicidio.

Non comprende infatti come sia possibile limitare a 45 giorni il termine per le intercettazioni riferite ad un reato imprescrittibile e rispetto al quale la prassi ha dimostrato come spesso siano necessari diversi anni per giungere all'imputazione. Osserva, infatti, come non si possa addure come giustificazione per l'introduzione di un così ridotto limite temporale la tutela della *privacy* che – con riguardo alle intercettazioni – deve essere assicurata dando applicazione all'attuale disciplina in merito alla rilevanza delle comunicazioni, alla protezione dell'archivio in cui sono custodite e alla loro distruzione ove irrilevanti.

Segnala, altresì, che l'emendamento in discussione si riferisce anche alle ipotesi aggravate di omicidio di cui all'articolo 576, comma 1, numeri 2 e 5.1 del codice penale.

Si tratta di ipotesi di reato particolarmente odiose ed efferate oggetto tra l'altro dell'indignazione, spesso manifestata sui *social media* dagli stessi leader politici della maggioranza.

Certo che nessuno voglia favorire gli autori di omicidio, non comprende inoltre le ragioni del parere contrario espresso sulla proposta emendativa in esame. A suo avviso, la vera finalità del provvedimento, lungi dall'essere quella di tutelare la *privacy* delle persone intercettate, è quella di limitare l'azione dei pubblici ministeri.

Rammenta, inoltre, come nel corso dell'attività conoscitiva sia emerso chiaramente come le indagini relative ai casi di omicidio si risolvano o in tempi rapidissimi o molto dilatati durante i quali il ricorso allo strumento delle intercettazioni risulta irrinunciabile.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Gianassi 1.19 che interviene in maniera puntuale sul provvedimento per inserire nell'ambito di applicazione della deroga il reato di omicidio e le relative ipotesi aggravate tra cui quella dell'omicidio in conseguenza del reato di *stalking*. Ritiene che se la maggioranza vuole effettivamente perseguire i reati di femminicidio dovrebbe approvare tale proposta emendativa dal momento che, in caso contrario, non sarebbe più possibile perseguire alcun autore di un siffatto odioso reato per la cui individuazione le intercettazioni sono necessarie.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.21.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.22 che, oltre a proporre l'ampliamento del termine delle intercettazioni da 45 a 90 giorni, inserisce tra le eccezioni che la norma introduce il sequestro di persona. Infatti, in base al testo del provvedimento, si creerebbe la irragionevole situazione in base alla quale in sede di indagini le intercettazioni su un determinato soggetto non potrebbero proseguire per più di 45 giorni. Si domanda come la maggioranza intenda spiegare tale abnormità ai cittadini, sottolineando come un tale limite introdotto risulti distonico con altre recenti iniziative legislative come il cosiddetto disegno di legge « sicurezza » con il quale si mostra invece il pugno duro nei confronti delle detenute madri o si introducono aggravanti nel caso in cui taluni delitti vengano commessi in prossimità delle stazioni ferroviarie.

La Commissione respinge l'emendamento Gianassi 1.22.

Ciro MASCHIO, *presidente*, essendo in prossimità dell'orario di chiusura dei lavori della giornata odierna concordato in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.55.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. C. 2084, approvata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*** 1.1.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.2.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 1.3.** Dori.

Sopprimere il comma 1.

1.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire dalle parole: Le intercettazioni non possono *fino alla fine del comma, con le seguenti*: Fatta salva la permanenza dei presupposti di cui al periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri fondate le specifiche motivazioni addotte nella richiesta del pubblico ministero.

1.5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, dopo le parole: Le intercettazioni *aggiungere le seguenti:* di comunicazioni tra presenti.

*** 1.6.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 1.7.** Dori.

Al comma 1, sostituire le parole da: a quarantacinque giorni, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: ai termini di cui all'articolo 407, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

1.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni *fino alla fine del comma, con le seguenti*: centottanta giorni salvo che si proceda per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322 e 322-*bis* del medesimo codice.

1.9. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni, salvo che *con le seguenti*: centottanta giorni salvo che si proceda per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* del medesimo codice, nonché nei casi in cui.

1.10. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: centottanta giorni salvo che si proceda per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, nonché ove si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a

cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

1.11. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni, salvo che *con le seguenti:* centottanta giorni salvo che si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter* e di minaccia con il mezzo del telefono, nonché nei casi in cui.

1.12. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni, salvo che *con le seguenti*: centottanta giorni salvo che si proceda per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché nei casi in cui.

1.13. Dori.

Al comma 1, sostituire le parole: quarantacinque giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

*** 1.14.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 1.15.** Dori.

Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice.

1.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1 sostituire le parole da: quarantacinque giorni *fino alla fine del comma, con le seguenti:* novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

*** 1.17.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 1.18.** Dori.

Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata e nei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.

**** 1.19.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

**** 1.20.** Dori.

Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dagli articoli 575 e 576, comma 1, numeri 2 e 5.1 del codice penale.

1.21. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: novanta giorni, ad ecce-

zione dei casi in cui si procede per i delitti previsti dall'articolo 605 del codice penale.

1.22. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, *fino alla fine del comma, con le seguenti*: novanta giorni, ad eccezione dei casi in cui si procede per il delitto previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale.

1.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sostituire le parole da: quarantacinque giorni, *fino a:* dall'emergere di *con le seguenti*: novanta giorni, salvo che nei procedimenti in materia di criminalità organizzata oppure quando una durata superiore sia giustificata da.

1.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1 sostituire le parole da: salvo che *fino a:* dall'emergere di *con le seguenti:* ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché nei i casi in cui emergano.

1.25. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1 sostituire le parole da: salvo che *fino alla fine del comma con le seguenti:* ad eccezione dei casi in cui emergano ulteriori elementi tali da far ritenere indispensabile la prosecuzione ai fini dell'accertamento del reato.

1.26. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Al comma 1, sopprimere le parole: l'assoluta indispensabilità delle operazioni per.

1.27. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1 sostituire le parole da: l'assoluta indispensabilità *fino a:* dall'emergere di *con le seguenti:* una durata superiore sia giustificata da.

*** 1.29.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

*** 1.30.** Dori.

Al comma 1, dopo le parole: sia giustificata dall'emergere *aggiungere le seguenti: ,* in qualsiasi modo e forma,.

1.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, dopo le parole: sia giustificata dall'emergere *aggiungere le seguenti*: , nel corso delle indagini,.

*** 1.32.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

*** 1.33.** Dori.

Al comma 1, sopprimere le parole: specifici e concreti.

1.34. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 dicembre 2017, n. 216.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui si procede per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a sette anni.

*** 1.36.** Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari.

*** 1.37.** Dori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei casi in cui si procede per una delle ipotesi indicate dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

1.42. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati di cui all'articolo 73 comma 1 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

1.43. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

1.44. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 628 del codice penale.

1.45. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 629 del codice penale.

1.46. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai procedimenti per i delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 640 del codice penale.

1.47. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei procedimenti per i delitti consumati o tentati, previsti dall'articolo 644 del codice penale.

1.48. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Sopprimere il comma 2.

*** 1.49.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

*** 1.50.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.

1.51. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

b-bis) al comma 3-*bis*), dopo le parole: « 371-*bis*, comma 4-*bis* » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 362, comma 1-*ter* ».

1.52. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Bernardo Venturi, responsabile di ricerca e *policy* di *Agency for Peacebuilding*, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 69

Audizione informale, in videoconferenza, di Giampaolo Silvestri, Segretario Generale della Fondazione AVSI, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 69

Audizione informale di Simone Ceresa, Cofondatore dell'Iniziativa italiana per la Mediazione internazionale, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 69

Audizione informale di Margherita Zambelli, coordinatrice dei programmi di *Women in International Security* – WIIS-Italy, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, e del Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Marco Riccardo Rusconi, nell'ambito dello schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 70

ERRATA CORRIGE 70

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 febbraio 2025.

Audizione informale, in videoconferenza, di Bernardo Venturi, responsabile di ricerca e *policy* di *Agency for Peacebuilding*, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di Giampaolo Silvestri, Segretario Generale della Fondazione AVSI, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.55.

Audizione informale di Simone Ceresa, Cofondatore dell'Iniziativa italiana per la Mediazione internazio-

nale, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.20.

Audizione informale di Margherita Zambelli, coordinatrice dei programmi di *Women in International Security* – WIIS-Italy, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 febbraio 2025.

Audizione informale del Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, e del Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Marco Riccardo Rusconi, nell'ambito dello schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 447 del 6 febbraio 2025: a pagina 25, seconda colonna, terza, quarta, quinta e sesta riga, sostituire le parole « Alessandro Giglio Vigna, in sostituzione del deputato Nicola Molteni, Sottosegretario di Stato all'Interno » con le seguenti « Nicola Molteni, il quale è sostituito, in quanto componente del Governo, dal deputato Alessandro Giglio Vigna. ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 71

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 73

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 75

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
C. 1296, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

Nel rilevare che il testo e gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica, segnala che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione Bilancio, nella seduta del 23 maggio 2023, ha espresso, sul testo iniziale del provvedimento, parere non ostativo con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, recante una modifica dell'articolo 3, che è stata successivamente recepita nel testo.

Rileva, inoltre, che nella successiva seduta dell'11 luglio 2023 la Commissione Bilancio del Senato, considerata anche l'approvazione di un ulteriore emendamento, ha espresso parere non ostativo sul testo finale poi approvato, senza ulteriori modificazioni, dall'Assemblea del Senato.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, rileva preliminarmente che la proposta di legge, all'articolo 1, riconosce l'8 dicembre quale « Giornata per il diritto al divertimento in sicurezza », cui non sono associati gli effetti delle festività civili.

Lo stesso dispone, agli articoli 2 e 3, che in occasione della Giornata nazionale lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere e sostenere, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative volte a commemorare le vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018, e promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema del divertimento in sicurezza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative, didattiche e di altro genere, per informare e sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del divertimento in sicurezza, e la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel prendere atto che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, propone, quindi, di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

Marco GRIMALDI (AVS), nel manifestare profondo sdegno in ordine all'ennesima proposta di legge che prevede l'istituzione di una giornata nazionale, esprime forti perplessità riguardo la scelta di far coincidere la stessa con un'importante festività religiosa, quale quella dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. Chiede, quindi, alla maggioranza e al Governo di valutare l'opportunità di non dare seguito alla proposta in esame.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) si associa alle considerazioni espresse dal collega Grimaldi, ritenendo, in particolare, che la scelta di far coincidere la Giornata nazionale del divertimento in sicurezza con un'importante festività religiosa sia, peraltro, totalmente irrispettosa della comunità ecclesiastica. Chiede, pertanto, ai colleghi della maggioranza di fare una valutazione ulteriore e di sospendere il voto sul provvedimento in esame.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel condividere quanto già evidenziato dai colleghi, reputa che l'esame di proposte di legge volte a istituire giornate celebrative squalifichi il lavoro del Parlamento. Considerato il gran numero di giornate già istituite solo in questa legislatura, chiede, inoltre, chiarimenti riguardo le modalità con le quali viene data comunicazione alle scuole e agli enti territoriali delle iniziative che possono essere promosse per la celebrazione delle diverse giornate nazionali.

Associandosi, inoltre, a quanto sottolineato dalla collega Bonetti, ritiene totalmente irrispettoso nei confronti della Chiesa cattolica la scelta di far coincidere questa giornata con la festa dell'Immacolata Concezione.

Ylenja LUCASELLI (FDI) sottolinea come la proposta in esame, già approvata dal Senato della Repubblica, sia di iniziativa parlamentare e, in particolare, veda quale primo firmatario un senatore del gruppo MoVimento 5 Stelle.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) preannunzia il voto contrario del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista sulla proposta di parere.

Marco GRIMALDI (AVS) preannunzia il voto contrario del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di parere.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) preannunzia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Ylenja LUCASELLI (FDI), preso atto delle considerazioni e delle valutazioni espresse dai colleghi nel corso del dibattito svoltosi sul provvedimento in esame, chiede di non procedere all'espressione del parere nella seduta odierna, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Daniela TORTO (M5S) si associa alla richiesta formulata dalla collega Lucaselli.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.
C. 2101 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati – rimorchi e semirimorchi – con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto al Cairo il 22 gennaio 2024. Fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica, è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le tipologie delle autorizzazioni richieste per il trasporto di merci sul territorio dell'altro Stato, nonché le relative modalità di rilascio e di scambio. Al riguardo, osserva che gli adempimenti previsti a carico delle amministrazioni pubbliche interessate – per l'Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – parrebbero di carattere istituzionale e sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica. In proposito, ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma dal Governo.

Per quanto concerne l'articolo 9 dell'Accordo, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le Parti istituiscano una Commissione mista composta da rappresentanti nominati dalle Autorità competenti – per l'Italia individuata, ai sensi dell'articolo 1, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – con riunioni da tenere mediante videoconferenza. Sottolinea che la relazione tecnica afferma che tali modalità di riunione della Commissione non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Fa presente che la Commissione può, tra l'altro, proporre adeguamenti alle agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle Parti sulla base del principio di reciprocità. Sottolinea che alla Commissione compete, inoltre, l'adozione di misure adeguate a facilitare e promuovere lo sviluppo del trasporto Ro-Ro tra i due Paesi e la vigilanza su tutta l'attività di trasporto, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, anche adottando misure di emer-

genza a seguito della presentazione di un reclamo da parte di una delle Parti.

In proposito, non formula osservazioni in merito alla possibilità che la Commissione proponga adeguamenti alle agevolazioni fiscali disciplinate dalle legislazioni nazionali delle Parti sulla base del principio di reciprocità, atteso il carattere programmatico di tali proposte, mentre ritiene che andrebbero invece chiarite le modalità di attuazione dei compiti relativi alla vigilanza su tutta l'attività di trasporto, con particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza, al fine di escludere che da ciò possano derivarne nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente, anzitutto, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci di cui all'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero.

Segnala, inoltre, che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, in materia di vigilanza sull'attività di trasporto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la vigilanza su tutta l'attività di trasporto, anche avuto riguardo al rispetto delle norme di sicurezza, è già esercitata in via ordinaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Accordo oggetto di ratifica non introduce ulteriori aggravi in termini di controlli ai fini della verifica della normativa di sicurezza.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2101, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà provvedere alle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci di cui all'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività riconducibili alle funzioni istituzionali del medesimo Dicastero;

dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, in materia di vigilanza sull'attività di trasporto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la vigilanza su tutta l'attività di trasporto, anche avuto riguardo al rispetto delle norme di sicurezza, è già esercitata in via ordinaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Accordo oggetto di ratifica non introduce ulteriori aggravi in termini di controlli ai fini della verifica della normativa di sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.
C. 1976.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

Rileva che né il testo originario del provvedimento, né le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente risultano corredati di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, sottolinea che resta sostanzialmente fermo quanto già previsto a legislazione vigente, circa gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, prevedendosi la possibilità di indire una conferenza di servizi, qualora per il rilascio dell'autorizzazione sia necessario acquisire autorizzazioni da parte di più enti. Si prevede infine che, in caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12, del Codice della strada, vale a dire il pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694, elevata da euro 430 ad euro 1.731 se commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose.

Nel prendere atto che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067 e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel ricordare che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro, fa presente che lo stesso è stato esaminato, in sede referente, dalla Commissione Lavoro, che lo ha assunto come testo base nella seduta del 9 ottobre 2024. Rammenta altresì che, nella seduta del 23 ottobre 2024, il Presidente della medesima Commissione ha comunicato che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto all'unanimità che non sussistevano le condizioni per procedere alla votazione degli emendamenti presentati alla proposta di legge nel corso dell'esame in sede referente. Rileva che, in quella sede, la Commissione ha convenuto pertanto che la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato al relatore, si sarebbe comunque svolta sulla predetta proposta di legge C. 2067, adottata quale testo base dalla Commissione.

Nel segnalare che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il presente provvedimento favorisce la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese e le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, fissato in 40 ore settimanali dal decreto legislativo n. 66 del 2003, fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, anche nella forma di turni distribuiti su quattro giorni settimanali. In proposito, considerato che le norme definiscono la finalità del provvedimento in esame, ritiene necessario, a suo avviso, acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'applicabilità del provvedimento stesso anche a soggetti che rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione, posto che il termine « impresa » ricomprende sia imprese

private che imprese pubbliche e che il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a cui il testo fa esplicito riferimento, include nel suo ambito di applicazione tutti i settori di attività, sia pubblici che privati.

Con riferimento agli articoli 2 e 3, rileva preliminarmente che le norme in esame concedono l'esonero dal versamento del 30 per cento dei contributi, esclusi premi e contributi INAIL, a carico dei datori di lavoro privati per i contratti collettivi di cui all'articolo 1, nei 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata prevista dai medesimi contratti e in proporzione alla riduzione di orario di lavoro concordata. Segnala che i lavoratori dipendenti del settore agricolo e del settore domestico sono esclusi dall'agevolazione.

Fa presente che la misura dell'esonero è incrementata fino al 50 per cento ai datori di lavoro privati delle piccole e medie imprese e fino al 60 per cento per le prestazioni lavorative particolarmente faticose e pesanti e per le attività classificate come gravose, come previsto dall'articolo 2, comma 1. Evidenzia che le norme demandano l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione, di utilizzo delle risorse e del rispetto del relativo limite di spesa a un decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2.

Segnala come venga conseguentemente incrementato il Fondo nuove competenze, istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di sostenere la sottoscrizione dei contratti di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 3.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione circa la quantificazione degli oneri, in termini di minori entrate contributive, nonché degli effetti riflessi, in termini di maggiori entrate fiscali, attesi dall'attuazione delle presenti norme.

Inoltre, poiché la norma, da un lato, fa rinvio a un decreto ministeriale per l'osservanza del limite di spesa, rappresentato dalle risorse aggiuntive iscritte nel Fondo nuove competenze, dall'altro, qualifica la relativa misura incentivante come dovuta automaticamente al sussistere dei requisiti e la determina in misura rigida, ossia in misura almeno pari al 30 per cento, appare necessario, a suo avviso, che il Governo chiarisca se sia concretamente possibile definire criteri e meccanismi volti ad assicurare l'osservanza del limite di spesa previsto.

Reputa necessario, altresì, acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che, nonostante le risorse stanziate si riferiscano agli anni 2024, 2025 e 2026, la durata delle agevolazioni potrebbe anche superare l'arco triennale, giacché si prevede non solo che tali agevolazioni siano concesse nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ma anche che le stesse si applichino per la durata prevista dai medesimi contratti.

Infine, ritiene comunque necessario far decorrere l'incremento del finanziamento del Fondo nuove competenze a partire dall'esercizio 2025, posto che l'esercizio 2024 è ormai trascorso.

Per quanto concerne l'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), soggetto ricompreso nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Rileva che l'Osservatorio ha il compito di monitorare le caratteristiche e gli effetti economici dei contratti collettivi di lavoro che prevedono riduzioni di orario di lavoro, valutare l'efficacia dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, monitorare e valutare gli investimenti in nuove tecnologie messe in atto dalle imprese. Fa presente che l'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò stante, appare necessario, a suo avviso, che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che alle spese di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto previsto dalle norme in esame.

Con riferimento all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che le rappresentanze sindacali, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possano presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, recante la determinazione delle relative modalità di applicazione, sottoposta all'approvazione mediante *referendum*. Per quanto riguarda l'esito del *referendum*, evidenzia come la norma sembrerebbe prevedere che la proposta di contratto si intende approvata, a prescindere quindi dall'assenso del datore, qualora si esprima favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva. Viceversa rileva che, ai fini dell'approvazione della proposta, si richiede l'assenso del datore di lavoro solo nel caso in cui la proposta medesima sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, pari al 20 per cento dei lavoratori dipendenti, e tale assenso sia manifestato dal datore di lavoro entro trenta giorni dalla data di svolgimento del *referendum*.

Fa presente che, nel caso di esito negativo del *referendum*, la proposta può essere ripresentata non prima di centottanta giorni.

Qualora l'interpretazione della norma fosse quella testé evidenziata, evidenzia che si determinerebbero effetti vincolanti sulle imprese riguardo alla riduzione dell'orario di lavoro – a prescindere, quindi, dall'assenso delle imprese medesime – in presenza di una volontà espressa in tal senso dalla maggioranza dei lavoratori dipendenti. In tal caso, fa presente che dovrebbe essere quindi chiarito, come già evidenziato in merito all'articolo 1, se tra le imprese a cui fa riferimento il testo del provvedimento vi siano anche quelle rientranti nel perimetro della pubblica amministrazione, posto che, in questa ipotesi, come avrà modo di sottolineare anche in relazione al successivo articolo 6, andrebbero valutati gli effetti derivanti dall'esigenza di procedere a un eventuale riassetto dell'organizzazione del lavoro connessa alla riduzione dell'orario.

In merito ai predetti profili, ritiene pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno, l'orario di lavoro normale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, sia rideterminato in riduzione. In particolare, fa presente che in tutti i settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori, la rideterminazione dell'orario di lavoro normale è in ogni caso applicata in misura non inferiore al 10 per cento.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca la portata normativa delle disposizioni in esame, dal momento che la formulazione del testo non sembra escludere l'applicazione delle disposizioni stesse anche al comparto pubblico. Ricorda, infatti, che il richiamato decreto legislativo n. 66 del 2003, all'articolo 2, specifica che le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati. Pertanto, l'eventuale estensione della riduzione dell'orario di lavoro anche al settore pubblico potrebbe determinare l'esigenza di procedere a un riassetto dell'organizzazione del lavoro, con possibili effetti onerosi per la finanza pubblica. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 7, fa presente che il comma 1 provvede agli oneri derivanti dalla proposta di legge in esame, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel rinviare a quanto in precedenza evidenziato in merito ai profili di quantificazione, segnala, preliminarmente l'esigenza di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la corrispondente copertura finanziaria, alla luce dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2024.

Ciò posto, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili oggetto di riduzione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, in base al decreto di ripartizione in capitoli del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale di 77.362.905 euro per l'anno 2025, di 273.918.243 euro per l'anno 2026 e di 386.091.404 euro per l'anno 2027. In tale quadro, segnala pertanto che il Fondo utilizzato con finalità di copertura finanziaria non presenta le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri indicati dalla disposizione in esame con riferimento agli anni 2025 e 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel sottolineare preliminarmente come la proposta presenti evidenti criticità sotto il profilo finanziario, segnala anzitutto che dal tenore letterale del testo del provvedimento non risulta univoco l'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute, finalizzate, in particolare, a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1. In tale quadro, ritiene che non possa escludersi che le medesime disposizioni trovino applicazione anche con riferimento a soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, con possibili effetti onerosi a carico della finanza pubblica derivanti dalla necessità di procedere ad un riassetto organizzativo.

Al riguardo sottolinea, peraltro, come, anche ipotizzando che l'ambito di applicazione delle suddette disposizioni sia limitato al settore privato, a una prima valutazione, sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'INPS, comunicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la stima delle minori entrate contributive, al lordo degli effetti fiscali, derivanti dall'esonero contributivo riconosciuto in favore dei datori di lavoro che sottoscrivano i predetti contratti di lavoro, appare quantificabile nell'ordine di oltre 8 miliardi di euro in ragione d'anno.

Ritiene, quindi, che allo stato attuale non ci sia la possibilità di reperire una copertura finanziaria adeguata a far fronte agli oneri recati dal provvedimento. Invita, pertanto, i componenti della Commissione a valutare la possibilità che la Commissione di merito, alla luce delle criticità evidenziate, possa effettuare una valutazione più approfondita del testo e rimodulare le misure in esso previste.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, concorda sull'opportunità di evitare l'espressione di un parere contrario che, sulla base delle questioni emerse in ordine ai profili di copertura finanziaria e delle valutazioni espresse dalla rappresentante del Governo, sarebbe inevitabile, ritenendo auspicabile che la Commissione di merito possa riconsiderare il testo al fine di affrontare le questioni emerse nel corso del dibattito.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) segnala, preliminarmente, come una proposta di rinvio in Commissione dovrebbe essere valutata e, nel caso, richiesta dalla Commissione di merito, mentre la Commissione Bilancio può decidere soltanto di rinviare l'espressione del proprio parere sulla proposta in esame.

Evidenzia, quindi, come sotto il profilo temporale la proposta di legge in esame fosse stata calendarizzata in Assemblea già nello scorso mese di ottobre e il Governo avesse chiesto più tempo proprio per poter meglio approfondire alcune questioni e formulare anche una proposta di modifica. Lamenta come, invece, tale proposta non sia mai pervenuta presso la Commissione di merito, ma in quella sede sia solo stato proposto, da parte della maggioranza, un emendamento soppressivo di gran parte del provvedimento, a suo avviso chiaramente irricevibile, dal punto di vista politico, per i proponenti.

Nel rilevare, altresì, come la richiesta di rinvio possa essere interpretata come un tentativo del Governo e della maggioranza di non dare ulteriore corso al provvedimento, reputa poco convincenti i rilievi formulati dalla relatrice e le valutazioni espresse dalla sottosegretaria. In proposito, fa presente come il provvedimento preveda esclusivamente una sperimentazione attuabile entro un limite massimo di spesa, il cui rispetto sarà garantito, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 2, dall'emanazione di un decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si dichiara comunque disponibile a rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame, al fine di permettere ulteriori approfondimenti e valutazioni da parte del Governo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel concordare con quanto segnalato dalla collega Guerra circa il fatto che l'eventuale rinvio in Commissione del provvedimento potrà essere richiesto esclusivamente dalla Commissione di merito, ritiene oltremodo necessario rinviare l'espressione del parere sul provvedimento al fine di risolvere le diverse criticità emerse, sia con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute, sia con riferimento alla possibilità di definire concretamente i criteri e i meccanismi volti ad assicurare l'osservanza del limite di spesa previsto.

Segnala, infine, la necessità di valutare eventuali costi indiretti che dalla proposta di legge in esame potrebbero derivare in relazione ad alcune tipologie di lavoro, quali, a titolo di esempio, quelle afferenti al settore sociosanitario, rispetto alle quali la riduzione dell'orario di lavoro non comporterebbe un aumento della produttività, così come prefigurato dai proponenti, e al contempo non farebbe venir meno gli obblighi di garantire l'erogazione di determinati servizi incombenti sulle imprese operanti nei predetti settori. In tal senso, rappresenta, quindi, come, rispetto a questi ultimi, la riduzione dell'orario di lavoro prevista dal provvedimento in esame produrrebbe esclusivamente un aumento dei costi senza alcun vantaggio.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia che le tematiche emerse all'attenzione di questa Commissione e sottese alla richiesta di rinvio dell'esame della proposta di legge, prospettata dalla maggioranza e dal Governo, assumono una portata tale da incidere sul merito delle questioni affrontate dalla medesima proposta di legge.

Nel fare presente che la proposta di legge in esame intende incentivare la conclusione di contratti di lavoro volti alla definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro, mediante il ricorso a strumenti di sostegno, analogamente ad altri istituti già vigenti nel nostro ordinamento o comunque contenuti in diverse proposte di legge all'esame del Parlamento, prevedendo, in ogni caso, il ricorso a meccanismi che garantiscono l'osservanza del limite di spesa previsto, osserva che, ai fini di una corretta impostazione dell'esame del provvedimento in questa sede, è necessario scindere le considerazioni sugli aspetti di carattere finanziario del provvedimento dal piano del merito. In ordine a tale ultimo profilo, sottolinea come, ove davvero sussista la volontà politica di svolgere un esame serio ed effettivo della presente proposta, non si possa sottacere il fatto che la stessa è ormai da molto tempo all'esame della Camera dei deputati.

Ricorda, altresì, che, per quanto attiene alle fonti di copertura necessarie al finanziamento delle misure agevolative che la proposta di legge intende introdurre, le forze di opposizione si sono adoperate per addivenire ad una modifica che consenta di superare le attuali previsioni, che fanno riferimento al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, anche alla luce di recenti divergenze con la maggioranza e il Governo, in occasione dell'esame di altri provvedimenti, proprio sul tema della capienza di alcune fonti di copertura finanziaria più frequentemente utilizzate.

Conclude auspicando che si chiarisca l'effettiva volontà della Commissione in merito alle future prospettive circa l'*iter* di

approvazione del provvedimento in esame, augurandosi che, a fronte della proposta di rinviarne il seguito dell'esame a un momento successivo all'eventuale rinvio dello stesso nella Commissione di merito, sussista un'effettiva volontà di esaminare e migliorare il provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, sottolinea come la proposta di disporre un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento rappresenti un'alternativa valida rispetto alla adozione di un parere contrario che, allo stato attuale, sarebbe una scelta inevitabile da parte di questa Commissione, alla luce alle criticità emerse e dei conseguenti rilievi formulati dal Governo in ordine ai profili di carattere finanziario.

Ciò premesso, rammenta che sarà cura della Commissione competente per l'esame in sede referente del provvedimento svolgere un più approfondito confronto in ordine ai profili di merito dello stesso.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel rispondere alle osservazioni formulate dell'onorevole Grimaldi, ribadisce che le questioni che attengono al merito della proposta in discussione esorbitano dal novero delle competenze della Commissione Bilancio.

Osserva, per quanto concerne i profili di carattere finanziario del provvedimento, che l'introduzione di una disciplina che fonda diritti soggettivi quali quelli concernenti la regolamentazione delle misure volte a incentivare la riduzione dell'orario di lavoro rischia di entrare in contrasto con la contestuale previsione, nel medesimo provvedimento, di meccanismi di limitazione della spesa complessiva volta a finanziare tali misure. Ricorda, altresì, che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, le risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria delle misure che il provvedimento intende istituire sono nettamente superiori agli oneri stimati dalla proposta medesima. Ribadisce, pertanto, la necessità che vengano approfonditi ulteriormente i profili attinenti al merito della proposta, rilevando come l'ordinamento già preveda la possibilità di ricorrere, in sede di contrattazione collettiva, a strumenti di riduzione dell'orario di lavoro, mentre, nel caso di specie, verrebbero istituiti meccanismi incentivanti che rappresenterebbero veri e propri diritti soggettivi. Evidenzia, pertanto, come tale configurazione delle situazioni giuridiche soggettive sottese alla fruizione di tali agevolazioni renderebbe le stesse non suscettibili di subire limitazioni dipendenti dalla disponibilità di risorse nel bilancio dello Stato.

Sottolinea, infine, come, in tale contesto, assuma particolare rilevanza il tema dell'applicazione delle disposizioni in esame anche al comparto pubblico.

Ritiene, pertanto, che sia evidente la necessità di effettuare un approfondimento da parte della Commissione competente per i profili attinenti al merito, onde addivenire alla individuazione di soluzioni che permettano la sostenibilità finanziaria del provvedimento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel prendere atto della volontà emersa di rinviare la discussione del provvedimento, contesta la ricostruzione operata dalla collega Lucaselli per quanto attiene al presunto contrasto tra la previsione di diritti soggettivi, ad opera delle disposizioni normative della proposta in discussione, e l'individuazione, da parte della medesima di meccanismi di limitazione della spesa destinata a tali fini. Ritiene, a tal riguardo, che la scelta di demandare a un apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione e di utilizzo delle risorse sia idonea ad assicurare il rispetto del relativo limite di spesa. Ricorda, sul punto, come diversi istituti, quali il reddito di inclusione, operino con meccanismi che garantiscono che l'erogazione di prestazioni nel rispetto delle relative autorizzazioni di spesa.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel rispondere ai rilievi della collega Guerra, osserva che la disciplina concernente il reddito di inclusione prevede un sistema di criteri e limiti che consente di assicurare il rispetto dei limiti di spesa, fondandosi comunque su meccanismi che consentono di indivi-

duare la platea dei beneficiari. Nel ribadire come già sussista la possibilità, nell'ambito della contrattazione collettiva, di ricorrere a una rimodulazione in diminuzione dell'orario di lavoro, fa presente che, nel caso di specie, la previsione di appositi meccanismi agevolativi volti a incentivare modelli contrattuali che si muovano in tale direzione impone che gli strumenti di sostegno previsti siano poi effettivamente garantiti a tutti i datori di lavoro che optino per tali schemi contrattuali.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel replicare a quanto testé affermato dall'onorevole Lucaselli, ricorda come anche nell'ambito della disciplina concernente la Zona economica speciale per il Mezzogiorno siano previsti, nel novero degli istituti volti a sostenere gli investimenti nelle aree che beneficiano di tale regime speciale, strumenti di rimodulazione del *quantum* delle agevolazioni volti proprio ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. Evidenzia, a tal riguardo, come, anche nell'ambito della presente proposta di legge, tale rimodulazione sarebbe garantita per il tramite delle disposizioni che verrebbero introdotte dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 2.

Daniela TORTO (M5S) nell'associarsi alle considerazioni svolte collega Guerra, paventa il rischio che il rinvio della discussione del provvedimento, prospettato dalla maggioranza e dal Governo, celi, in realtà, la volontà di eluderne e bloccarne l'esame, analogamente a quanto già accaduto nel corso della corrente legislatura con riferimento ad altre proposte di legge iscritte nel calendario dei lavori nella quota riservata all'opposizione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel contestare la ricostruzione testé operata dall'onorevole Torto, stigmatizza quanto affermato in ordine all'asserita volontà di agire con l'intento di perseguire, attraverso la proposta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, obiettivi diversi rispetto a quelli dichiarati. Al riguardo, nel ribadire come, alla luce degli elementi informativi attualmente a disposizione della Commissione Bilancio, si sarebbe dovuto necessariamente deliberare in senso contrario al provvedimento, la soluzione di rinviarne l'esame appare come l'unica alternativa possibile proprio al fine di trovare, anzitutto nella Commissione di merito, spazi adeguati per un supplemento di riflessione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto degli esiti del dibattito svolto, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

Sulla pubblicità dei lavori 82

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale produttori fumo elettronico (ANAFE) *(Svolgimento e conclusione)* 83

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 83

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai *(Seguito dell'esame e rinvio)* 83

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 Berruto (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 84

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 87

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 85

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione *(Deliberazione di un'integrazione del programma)* 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 86

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale produttori fumo elettronico (ANAFE).

(Svolgimento e conclusione).

Marco OSNATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Umberto ROCCATTI, *presidente dell'ANAFE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), Saverio CONGEDO (FDI) e Marco OSNATO, *presidente*.

Umberto ROCCATTI, *presidente dell'ANAFE*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il presidente Roccatti per l'intervento svolto.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il deputato Francesco Emilio Borrelli ha cessato di far parte della Commissione.

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.
C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che le proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai sono state abbinate, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su identica materia.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, propone di adottare la proposta di legge C. 1091 Romano come testo base per il prosieguo dell'esame.

Marco OSNATO, *presidente*, nell'invitare i colleghi ad intervenire, sottolinea come la proposta testé formulata dal relatore Testa, in presenza di provvedimenti dal contenuto pressoché sovrapponibile, rispetti l'ordine temporale di presentazione degli stessi.

Alberto BAGNAI (LEGA) intervenendo in relazione alla proposta di adottare un testo base avanzata dall'onorevole Testa, evidenzia che i provvedimenti in esame, che vertono su identica materia, riproducono sostanzialmente il testo della proposta di legge di iniziativa del senatore Siri A.S. 1712, presentato circa quattro anni fa al Senato. Tanto considerato, si domanda se non sia più opportuno procedere alla elaborazione di un testo unificato.

Marco OSNATO, *presidente*, replicando all'onorevole Bagnai, sottolinea che non vi è alcun ostacolo alla definizione di un testo unificato. Tuttavia, ritiene che la proposta del relatore di adottare un testo base sin dalla seduta odierna, senza procedere alla elaborazione di un testo unificato, ben si adatta ai tempi di esame a disposizione

della Commissione, anche in considerazione dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea previsto per il prossimo lunedì 24 febbraio.

Valutata l'esigenza dei presentatori di confrontarsi sul punto, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.45.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto che non è stato ancora raggiunta un'intesa tra i presentatori, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505 Berruto.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, rammenta anzitutto che l'articolo unico della proposta di legge in esame, composto di 2 commi, reca un insieme di novelle a testi legislativi vigenti in materia di utilizzo di impianti sportivi scolastici. In particolare, al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, il comma 1 integra l'articolo 96 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, prevedendo che il comune o la provincia mettano a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, e che per l'utilizzo degli impianti sportivi non sia richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto.

Ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 96 stabilisce che gli edifici e le attrezzature scolastiche possano essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e che il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, ma solo previo assenso dei consigli di circolo o di istituto.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo unico in commento reca integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Con particolare riguardo ai profili di interesse della Commissione Finanze, relativi all'utilizzo di immobili di proprietà pubblica, la lettera *a)* del comma 2 integra l'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021, dettando una specifica disciplina per gli impianti sportivi scolastici. Si prevede, in particolare, che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale sul cui territorio insiste un impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

Rammenta che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 38 del 2021 fa attualmente riferimento agli impianti sportivi in gene-

rale, prevedendo che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

La successiva lettera *b)* apporta alcune modifiche all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2021, in materia di uso degli impianti sportivi. In particolare si dispone l'utilizzo di palestre, aree di gioco e impianti sportivi scolastici da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche, sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali. Inoltre, per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore *(vedi allegato 1)*.

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

C. 1730 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, rammenta che il provvedimento in esame, composto da un unico articolo, modifica la disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di semplificare in più parti il vigente procedimento per i trasferimenti di tali materiali.

Con particolare riguardo ai profili di interesse per la Commissione Finanze, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, n. 1) – novellando l'articolo 27, comma 1, della legge n. 185 del 1990, relativo alle transazioni bancarie concernenti l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento – chiarisce quali sono i soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione delle transazioni concernenti il trasferimento di materiali di armamento. Nello specifico, si chiarisce che tale obbligo incombe sulle banche e sugli intermediari finanziari, di cui agli articoli 13 e 106 del Testo Unico Bancario, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Di interesse per questa Commissione sono altresì le disposizioni riguardanti la relazione annuale al Parlamento sulle operazioni di importazione, esportazione e transito di armamenti, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 185 del 1990. In particolare, il provvedimento in esame, oltre ad ampliare il contenuto della relazione ai lineamenti della politica esportativa italiana e alle decisioni assunte in materia dal Governo, sopprime (all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, n. 2) l'obbligo di dedicare un apposito capitolo della relazione medesima all'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le predette operazioni di importazione, esportazione e transito di armamenti, a tal fine abrogando il comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 185 del 1990.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo parlamentare. Rileva, in particolare, che le modifiche recate dal provvedimento in esame rendono meno trasparente il dibattito sull'importazione, l'esportazione e il transito

di armamenti. In particolare, gli articoli 5 e 6 della citata legge n. 185 del 1990, che vengono modificati dal disegno di legge governativo, nella vigente formulazione recano norme volte a garantire la conoscibilità dei dati bancari riguardanti le operazioni condotte in materia di armi.

A suo parere, le modifiche contenute nel provvedimento in esame appaiono incomprensibili e inadeguate, poiché incidono su un quadro normativo già particolarmente efficace. Rileva infatti come le disposizioni vigenti consentano ai cittadini di conoscere – attraverso la Relazione al Parlamento – l'attività degli istituti di credito in ordine all'importazione, all'esportazione e al transito di armamenti e, di conseguenza, permettano loro di orientare consapevolmente le proprie scelte.

Conclude ribadendo, dunque, il voto contrario del suo gruppo parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

(Deliberazione di un'integrazione del programma).

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, facendo seguito a quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito alla proposta di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione, mediante l'inserimento dell'audizione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

Propone pertanto di procedere alla deliberazione dell'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo, nei termini indicati dal presidente.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 febbraio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 Berruto.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 505 Berruto, recante: « Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1730 Governo, approvato dal Senato, recante « Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2149, approvata in un testo unificato dal Senato, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di:

Francesco Vitale, professore ordinario di igiene presso l'università di Palermo, già presidente della Scuola di Medicina, in videoconferenza.

Filippo Valle, componente del direttivo dell'associazione nazionale FederSpecializzandi, in videoconferenza.

Roberto Monaco, segretario della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).

Massimo Minerva, presidente dell'Associazione liberi specializzandi (ALS), in videoconferenza 89

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 90

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149 approvata, in un testo unificato, dal Senato *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 160 Toccalini, C. 683 CNEL, C. 1403 Consiglio regionale della Campania, C. 1497 Vietri, C. 1511 Assemblea regionale siciliana, C. 1575 Marianna Ricciardi, C. 1646 De Luca, C. 1802 Malavasi – Adozione del testo base)* 90

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 Febbraio 2025.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2149, approvata in un testo unificato dal Senato, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di:

Francesco Vitale, professore ordinario di igiene presso l'università di Palermo, già presidente della Scuola di Medicina, in videoconferenza.

Filippo Valle, componente del direttivo dell'associazione nazionale FederSpecializzandi, in videoconferenza.

Roberto Monaco, segretario della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).

Massimo Minerva, presidente dell'Associazione liberi specializzandi (ALS), in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
C. 2149 approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 160 Toccalini, C. 683 CNEL, C. 1403 Consiglio regionale della Campania, C. 1497 Vietri, C. 1511 Assemblea regionale siciliana, C. 1575 Marianna Ricciardi, C. 1646 De Luca, C. 1802 Malavasi – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni, raccogliendo, altresì, una serie di contributi scritti.

Avverte che risultano assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 160, d'iniziativa del deputato Toccalini, C. 683, d'iniziativa del CNEL, C. 1403 d'iniziativa del Consiglio regionale della Campania, C. 1497 d'iniziativa della deputata Vietri, C. 1511 d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, C. 1575 d'iniziativa della deputata Marianna Ricciardi, C. 1646 d'iniziativa del deputato De Luca, C. 1802 d'iniziativa della deputata Malavasi, che, vertendo su materia identica, ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento devono intendersi abbinate d'ufficio alla proposta di legge C. 2149 già all'esame della Commissione.

Invita quindi il relatore, onorevole Roscani, ad informare la Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, propone di adottare quale testo base la proposta di legge C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative sul provvedimento in esame è fissato alle ore 10 di giovedì 13 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano. Atto n. 247 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 91

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 Berruto (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 92

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 Pella (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 93

SEDE REFERENTE:

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 94

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano.

Atto n. 247.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il 25 febbraio 2025. In sostituzione del relatore, onorevole Lampis, segnala che lo schema di decreto si basa sulla disciplina di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto « Sblocca cantieri »), che prevede l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, per la nomina di Commissari straordinari con il compito di sovraintendere alla realizzazione o al com-

pletamento di interventi infrastrutturali caratterizzati da complessità progettuale, difficoltà esecutive o amministrative, o rilevante impatto socio-economico.

In attuazione di tale disposizione, è stato emanato, tra gli altri, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, che ha nominato l'ingegnere Fabio Riva, provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna *pro tempore*, commissario straordinario per gli interventi urgenti relativi alla riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna, Genova, Milano e Torino. Successivamente, ravvisata l'esigenza di riportare gli interventi infrastrutturali alla competenza territoriale dei rispettivi provveditorati interregionali, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 ha attribuito all'ingegnere Vittorio Maugliani – nel frattempo nominato dirigente generale del provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria – il ruolo di commissario straordinario per le opere nelle suddette regioni, circoscrivendo in tal modo l'incarico dell'ingegnere Riva ai soli interventi sui presìdi di sicurezza di Bologna e Milano. L'incarico dell'ingegnere Riva è stato in seguito ampliato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2022 anche ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo di giustizia di Corso Porta Vittoria (MI).

Alla luce di tali modifiche, il provvedimento in esame dispone una nuova sostituzione nel ruolo commissariale. In particolare, l'articolo unico, al comma 1, dispone che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 32 del 2019, a decorrere dalla data di adozione del decreto in esame, il provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna *pro tempore*, ingegnere Michele Pacciani, subentri all'ingegnere Fabio Riva nell'incarico di commissario straordinario per gli interventi urgenti relativi alla riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano, nonché per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano. Tra i presìdi interessati figurano, per Bologna, le caserme Marconi, Taddeo della Volpe di Imola e Smiraglia/Polo Petri, e, per Milano, i commissariati di Pubblica Sicurezza di Città Studi, Centro, Porta Ticinese, Comasina e Monforte-Vittoria. Il comma 2 dispone che al nuovo commissario straordinario si applichi la disciplina già prevista per il predecessore. Il comma 3, infine, dispone che il commissario straordinario assuma anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Segnala, altresì, che lo schema di decreto in esame è corredato dal *curriculum* dell'ingegnere Michele Pacciani e dalla dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi.

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive.
C. 505 Berruto.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Semenzato, fa presente che l'articolo unico della proposta di legge in esame, articolato in due commi, introduce modifiche alla normativa

vigente in materia di utilizzo degli impianti sportivi scolastici.

Il comma 1, che inserisce il nuovo comma 4-*bis* all'articolo 96 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado (decreto legislativo n. 297 del 1994), prevede che i comuni e le province mettano a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo compreso tra la fine e l'inizio dell'anno scolastico, senza necessità dell'assenso dei consigli di circolo o di istituto. Resta comunque fermo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo 96 – non modificato dal provvedimento in esame – secondo cui le autorizzazioni sono rilasciate per iscritto agli interessati che abbiano presentato formale istanza e disciplinano le modalità di utilizzo, nonché le relative responsabilità in materia di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio.

Il comma 2 reca integrazioni al decreto legislativo n. 38 del 2021, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. In particolare, la lettera *a)* introduce il comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto, prevedendo che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento dell'impianto stesso. Qualora l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva, concedendo l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionata al valore dell'intervento.

La lettera *b)* apporta alcune modificazioni all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, tra le quali l'introduzione del comma 4-*bis*, il quale stabilisce che, in presenza di specifiche e documentate esigenze legate all'attività didattica e alle attività sportive della scuola, i consigli di istituto o di circolo comunichino all'ente pubblico territoriale proprietario l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici.

In conclusione, avverte che la relatrice si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada.

C. 1976 Pella.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, avverte preliminarmente che la proposta di legge in esame, come risultante dall'esame in sede referente, si compone di un unico articolo e apporta modificazioni all'articolo 9 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) con l'obiettivo di semplificare le procedure di autorizzazione per le competizioni sportive su strada.

Per quanto attiene alle disposizioni di maggior interesse per la Commissione, segnala che la lettera *a)* del comma 1, che modifica il comma 1 dell'articolo 9, prevede che le competizioni sportive su strada ed aree pubbliche con veicoli, animali o atletiche siano consentite nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, superando l'attuale principio del divieto salvo autorizzazione. È mantenuto l'obbligo di autorizzazione da parte degli enti competenti, al fine di garantire la sicurezza pubblica, il regolare funzionamento del trasporto pubblico e della circolazione. Relativamente agli enti competenti a rilasciare l'autorizzazione, si conferma la competenza del comune per le competizioni nel solo ambito comunale, della regione o delle pro-

vince autonome qualora fossero interessati più comuni e della regione o provincia autonoma di partenza per le competizioni interregionali. Con specifico riguardo alle gare con veicoli a motore, l'autorizzazione rimane di competenza della regione e delle province autonome per le strade della rete di interesse nazionale, della regione per le strade regionali, della provincia e delle città metropolitane per le strade provinciali e dei comuni per le strade comunali. È inoltre introdotta la possibilità di indire una conferenza di servizi qualora fosse necessario acquisire le autorizzazioni di più enti.

La lettera *b)* del comma 1 interviene sulla disciplina del rilascio delle autorizzazioni previo nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada, eliminando tale requisito dal comma 2 dell'articolo 9. Vengono, invece, confermati i termini per la presentazione delle richieste: almeno 15 giorni per le competizioni di competenza comunale e 30 giorni negli altri casi.

Con riferimento alla sospensione temporanea della circolazione, la modifica apportata dalla lettera *c)* del comma 1 interviene sul comma 7-*bis* del richiamato articolo 9, stabilendo che la suddetta venga disposta con provvedimento del prefetto, fatta salva la competenza del sindaco per le competizioni che insistono interamente sul territorio comunale, eliminando il rinvio agli articoli 6 e 7 del codice della strada.

La lettera *d)* del comma 1 dispone in materia di sanzioni nel caso di violazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione di cui sopra.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 gennaio scorso si è concluso l'esame preliminare ed è stata adottata come testo base per il seguito dell'esame in sede referente la proposta di legge C. 2145. Comunica, inoltre, che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge e che, pertanto, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere.

Avverte, altresì, che la presidenza si riserva di verificare i presupposti per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03518 Iaria: Potenziamento del sistema dei trasporti nel bacino del Nuorese e nelle aree interne della regione Sardegna 95

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 99

5-03519 Pastorella: Soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste 96

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 100

5-03520 Ghio: Privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e disservizi sulla rete ferroviaria 96

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 101

5-03521 Maccanti: Procedure di omologazione degli autovelox 96

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 103

SEDE CONSULTIVA:

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 97

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.15.

Andrea CASU, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

5-03518 Iaria: Potenziamento del sistema dei trasporti nel bacino del Nuorese e nelle aree interne della regione Sardegna.

Emiliano FENU (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1).*

Emiliano FENU (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta.

Nel ricordare che Nuoro costituisce l'unica provincia italiana sprovvista di una

linea ferroviaria, ringrazia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'interesse e la disponibilità manifestati, accogliendo con favore l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla risoluzione della problematica in esame.

Si dichiara, tuttavia, non soddisfatto della risposta data dal rappresentante del Governo, dalla quale ritiene che emerga chiaramente come il servizio di navetta ipotizzato da RFI non possa in alcun modo essere considerato equivalente al servizio ferroviario. Ipotizza, pertanto, la mancanza, in seno alla medesima società, della volontà di portare avanti il progetto di realizzazione della linea ferroviaria, nonostante i numerosi vantaggi che lo stesso porterebbe al territorio.

Fa presente, inoltre, che l'analisi costi-benefici portata avanti da RFI dovrebbe tenere in considerazione non soltanto il traffico attuale, ma anche quello che potenzialmente si riscontrerà nel prossimo futuro. Ricorda, infatti, che la provincia di Nuoro è stata individuata quale sede del progetto internazionale Einstein Telescope, che si stima possa avere un impatto economico di circa sei miliardi di euro.

5-03519 Pastorella: Soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante per la risposta e, in particolare, per la puntuale indicazione dei tempi previsti per l'inizio dei lavori relativi agli interventi in esame.

Auspica pertanto che le tempistiche riportate vengano rispettate e che venga al più presto individuata una soluzione condivisa per la soppressione del passaggio a livello nel comune di San Stino di Livenza.

Ricorda, infine, che la realizzazione degli interventi richiamati è frutto di una scelta condivisa e rivolta a soddisfare l'interesse di tutti i cittadini a rendere la linea ferroviaria in questione quanto più sicura, moderna ed efficiente possibile.

5-03520 Ghio: Privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e disservizi sulla rete ferroviaria.

Valentina GHIO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Valentina GHIO (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante, dichiarandosi tuttavia non soddisfatta della risposta data.

Rileva, infatti, che dagli elementi forniti dal rappresentante del Governo non emerge una strategia chiara e definita che possa porre rimedio ai continui disservizi che si verificano sulla rete ferroviaria.

Fa presente che le condizioni del sistema ferroviario, attualmente molto critiche, si sono aggravate negli ultimi anni, nonostante i numerosi sforzi del personale competente, che a suo avviso andrebbe non soltanto ringraziato ma anche potenziato. Ricorda, infatti, che prima del 2022 si registravano circa 10 mila interruzioni di linea all'anno, mentre solo nel primo semestre del 2024 se ne sono registrate più di 22mila.

Giudica inoltre negativamente il fatto che il Governo non abbia risposto con chiarezza in merito alla prospettata privatizzazione del Gruppo F.S. Dato il forte impatto che la situazione genera sulla vita dei cittadini, manifesta l'opportunità che l'Esecutivo riferisca in Parlamento prima di annunciare eventuali decisioni al riguardo e che tali decisioni non vengano prese al solo scopo di realizzare l'obiettivo, fissato dalla manovra di finanza pubblica, di acquisire venti miliardi di euro entro il 2026 dalla privatizzazione di *asset* pubblici.

5-03521 Maccanti: Procedure di omologazione degli autovelox.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario Ferrante e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'importante lavoro svolto, che ha consentito di individuare regole serie e rispettose, al contempo, degli interessi dei cittadini e degli amministratori degli enti locali.

Ricorda infatti che l'attuale Governo e, in particolare, il ministro Salvini sono intervenuti sul tema, dopo 14 anni di inerzia, mediante l'approvazione, nell'aprile del 2024, del decreto ministeriale relativo alle modalità di collocazione e utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo.

Fa presente, pertanto, che ciò che rimane da definire è soltanto la procedura di omologazione degli autovelox, che la Commissione aveva trattato nel corso dell'esame della riforma del Codice della strada, concludendo nel senso di escludere la parificazione *tout court* delle procedure di approvazione e di omologazione. Accoglie, quindi, con favore le informazioni fornite dal rappresentante del Governo, ritenendo che soltanto una precisa definizione dei criteri di omologazione garantisca l'uniformità di trattamento dei cittadini.

Giudica, infine, positivamente la conclusione dei lavori del tavolo tecnico e attende la predisposizione dello schema di decreto, che consentirà ai cittadini di avere finalmente una disciplina chiara e precisa.

Andrea CASU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU.

La seduta comincia alle 13.50.

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

C. 2142 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CASU, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Affari sociali sul disegno di legge recante misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (C. 2142 Governo, approvato dal Senato).

Premette che il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, è stato approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 19 novembre.

Il provvedimento prevede che, al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute sia autorizzato ad effettuare assunzioni, con contratto a tempo determinato, avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, di alcuni soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero.

Più nello specifico, le assunzioni autorizzate dal disegno di legge concernono tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di perso-

nale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Segnala che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Affari sociali ha apportato alcune modifiche finalizzate esclusivamente ad aggiornare il periodo di riferimento temporale delle disposizioni di copertura finanziaria.

Andrea CASU, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-03518 Iaria: Potenziamento del sistema dei trasporti nel bacino del Nuorese e nelle aree interne della regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

In premessa, ricordo che a fine 2022, regione Sardegna, MIT, RFI ed ANAS hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per lo sviluppo e per l'integrazione delle reti di mobilità nella regione, da cui è scaturito un tavolo di lavoro che ha redatto un documento di programmazione degli interventi di breve, medio e lungo periodo, delineando rispettivamente scenari al 2026, al 2030 e oltre il 2030.

Per quanto riguarda il collegamento ferroviario tra Nuoro e la rete nazionale di RFI, dall'agosto 2023 è stato istituito un tavolo tecnico presso la prefettura di Nuoro, con la partecipazione del MIT, del comune di Nuoro, della regione Sardegna e di RFI, per individuare soluzioni per potenziare la mobilità del territorio.

A seguito del citato tavolo, RFI ha predisposto l'analisi di fattibilità delle alternative progettuali, rispetto alla quale sono state identificate quattro possibili soluzioni:

l'alternativa P1, che prevede l'ottimizzazione delle coincidenze ferroviarie tra i servizi dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) e Trenitalia nella stazione di Macomer;

l'alternativa P2, che si configura come una riprogettazione completa del tracciato ARST Nuoro-Macomer, al fine di adeguarlo agli *standard* RFI. Tale opera consentirebbe di ridurre di circa il 40 per cento gli attuali tempi di percorrenza, con una velocità massima non superiore a 80 chilometri orari e un tracciato pari a 52 chilometri, di cui 35 chilometri in variante, in prevalenza in galleria e in viadotto;

l'alternativa P3, che prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria elettrificata a semplice binario Nuoro-Abbasanta e due nuove località di servizio intermedie (Sedilo e Ottana), con estensione pari a 51 chilometri di cui 30 chilometri in galleria e in viadotto. L'opera permetterebbe di collegare la stazione di Abbasanta sulla rete RFI e la nuova stazione di Nuoro in località Prato Sardo in circa 30 minuti, con una velocità massima di 160 chilometri orari;

l'alternativa P4, che non prevede la realizzazione di infrastrutture ferroviarie ma richiede investimenti sull'infrastruttura stradale.

Nel dicembre 2024, RFI ha ultimato lo studio di trasporto e l'analisi costi-benefici per tutte le alternative individuate unitamente al documento di fattibilità tecnico-economica, nell'ambito del quale sono state sviluppate, con lo studio delle alternative, le soluzioni di tracciato per le alternative P2 *Upgrade* infrastruttura ARST a standard RFI e P3 Nuova linea Nuoro-Abbasanta.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, i cui esiti sono stati presentati alla regione autonoma della Sardegna e al MIT il 19 dicembre 2024, è stato trasmesso formalmente al MIT lo scorso 23 gennaio, secondo quanto previsto dal vigente Contratto di programma 2022-2026 - Parte Investimenti - Aggiornamento 2024, ed è attualmente all'esame delle competenti strutture.

ALLEGATO 2

5-03519 Pastorella: Soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue, sulla base degli elementi forniti da ANSFISA e da Rete Ferroviaria Italiana.

La linea ferroviaria Venezia-Trieste è uno tra i principali collegamenti su rotaia del Nord Est che si congiunge con altri importanti itinerari tra Veneto, Friuli e il confine con l'Austria. La citata linea è strategica nel sistema delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), in riferimento al Corridoio Mar Baltico-Mar Adriatico e al Corridoio Mediterraneo, ed è funzionale all'accesso anche al nuovo Corridoio Balcani Occidentali-Mediterraneo Orientale.

Il progetto di potenziamento della suddetta ferrovia si pone come obiettivo la diminuzione dei tempi di percorrenza e l'incremento di capacità e regolarità di esercizio, al fine di migliorare le prestazioni della linea per il traffico a lunga percorrenza e adeguare la stessa agli *standard* europei dei corridoi merci.

Per quanto riguarda nello specifico il quesito posto dall'onorevole interrogante circa la soppressione dei passaggi a livello sulla Venezia-Trieste, RFI ha comunicato che sono state ultimate tutte le progettazioni e sono stati avviati gli iter autorizzativi.

In particolare, segnalo che quelli di via Gazzera Alta, nel comune di Venezia, di via Stradazza e di via Boschi, nel comune di Roncade e di via Paludi, nel comune di Annone Veneto, sono stati ricompresi nell'ambito del protocollo d'intesa per la soppressione dei passaggi a livello sul territorio regionale, sottoscritto da RFI e regione Veneto.

Per i primi due passaggi a livello è prevista la soppressione entro il primo semestre del 2025, mentre sul passaggio a livello di via Boschi, l'avvio dei lavori è programmato entro marzo 2025. La soppressione del passaggio a livello di Annone Veneto non è al momento compresa nel suddetto gruppo di interventi.

Con riferimento al passaggio a livello nel comune di San Stino di Livenza, sia ANSFISA che RFI hanno comunicato che nell'aprile 2024 si è concluso l'*iter* per la valutazione del progetto di un cavalcaferrovia sostitutivo, senza, tuttavia, giungere alla positiva conclusione del procedimento a causa del parere contrario della soprintendenza speciale PNRR che, condividendo il parere della soprintendenza territoriale, ha ritenuto le opere incompatibili con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento.

Anche l'ente locale ha trasmesso il proprio parere negativo su tale opzione, richiedendo una valutazione sulla realizzazione di un sottopasso come opera alternativa. Su quest'ultima soluzione, il progettista ha evidenziato le criticità idrauliche connesse alle caratteristiche del territorio interessato dall'opera, fra cui, la vicinanza del fiume Livenza, confermando la scelta progettuale del cavalcaferrovia.

RFI ha comunicato di aver svolto una serie di incontri con l'ente locale che non hanno ancora portato ad una scelta condivisa fra la soluzione in cavalcaferrovia e quella in sottopasso. Al fine di addivenire ad un progetto rispondente alle caratteristiche e alle esigenze del territorio, sono previsti ulteriori incontri tecnici volti eventualmente a valutare anche soluzioni differenti dalle due proposte finora dibattute.

ALLEGATO 3

5-03520 Ghio: Privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e disservizi sulla rete ferroviaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Lo scorso mese di dicembre è stato presentato il Piano strategico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 2025-2029 con il quale, attraverso un approccio industriale e un piano qualificato con circa 250 indicatori di *performance* da raggiungere nei prossimi cinque anni, la società si prefigge di rafforzare la rete ferroviaria, migliorare la qualità del servizio e supportare il completamento delle infrastrutture.

Con specifico riguardo al quesito relativo al percorso di « riforma ferroviaria » richiamato dagli interroganti, rappresento che nel corso della presentazione del Piano Strategico sono state illustrate dal Gruppo possibili linee di indirizzo, ma non è ancora disponibile una compiuta ipotesi di lavoro. Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si ribadisce l'esigenza di studiare soluzioni idonee a promuovere, al termine del PNRR, la continuità degli investimenti sulla rete ferroviaria, garantendo un costante apporto di capitali. In tale prospettiva, viene in rilievo l'esigenza di analizzare possibili apporti dei capitali privati alla realizzazione degli investimenti di settore. Evidentemente, qualsiasi proposta in tal senso sarà valutata dal MIT esclusivamente nell'ottica di uno sviluppo del trasporto ferroviario nazionale per il miglioramento della qualità del servizio a disposizione degli utenti.

Con specifico riferimento ai problemi registrati sulla rete ferroviaria, come più volte ricordato in occasione di sedute di sindacato ispettivo, sia in Aula che in questa Commissione, gli stessi vanno valutati nel più ampio contesto di un sistema che ha visto intensificare significativamente gli interventi per la manutenzione e il potenziamento della rete infrastrutturale e tecnologica, finanziati anche con risorse PNRR. Si tratta di interventi necessari e funzionali al miglioramento del sistema trasportistico del Paese.

Per quanto concerne le iniziative per il miglioramento delle infrastrutture e ferroviarie, evidenzio che RFI prevede, nell'orizzonte 2024-2033, ingenti investimenti in sicurezza, manutenzione straordinaria, tecnologie, reti regionali e città metropolitane, connessioni con aeroporti, porti, interporti, direttrici di interesse nazionale e adeguamento delle linee turistiche. Tale piano, orientato alla separazione dei flussi e alla specializzazione dell'infrastruttura, anche grazie all'introduzione dei sistemi di distanziamento più moderni (ERTMS), sarà determinante per aumentare la regolarità del servizio e ridurre i tempi di viaggio sulle principali tratte ferroviarie.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal MIT, rappresento che vi è un confronto costante con il Gruppo F.S. per individuare le misure più adeguate al coordinamento degli interventi e per un'efficace gestione delle situazioni emergenziali. Tra le misure previste dal gestore della rete per mitigare i disagi verificatisi negli ultimi mesi, sono ricomprese:

un nuovo modello organizzativo con un potenziamento del presidio in *loco* del personale sull'intera rete con l'obiettivo di ridurre i tempi intervento in caso di necessità ed attuazione di mirati interventi di manutenzione preventiva;

la predisposizione di specifici piani di contingenza per fornire assistenza ai passeggeri e fronteggiare le ripercussioni sulla circolazione generate da interruzioni accidentali e non programmate dovute principalmente a cause esterne;

l'attivazione di un monitoraggio nei grandi impianti per una pronta risoluzione di eventuali criticità contingenti nella gestione della circolazione;

l'acquisizione di 20 locomotive di soccorso diesel-elettriche di ultima generazione per velocizzare le procedure di assistenza ai treni fermi in linea disalimentata;

l'*upgrade* di *app* e sistemi aziendali al fine di migliorare informazioni in tempo reale, soprattutto in caso di deviazioni su percorsi alternativi;

la sperimentazione di un sistema innovativo per la gestione automatica delle pratiche di indennizzo da ritardo per i passeggeri a fronte di una richiesta effettuata su canali digitali che riduce i tempi di lavorazione e rende immediati i rimborsi.

ALLEGATO 4

5-03521 Maccanti: Procedure di omologazione degli autovelox.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito posto, che mi consente di informarvi sull'avvenuta chiusura dei lavori del tavolo tecnico che si è insediato il 25 novembre 2024.

Gli onorevoli interroganti citano una circolare del Ministero dell'interno fondata su un parere dell'Avvocatura generale dello Stato che, in sostanza, considera equivalenti i procedimenti di omologazione e approvazione dei dispositivi per l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità.

Al riguardo, preciso che il tavolo si è insediato proprio con l'obiettivo di rinvenire – previo confronto tra tutti gli attori coinvolti (ANCI, Ministero dell'interno e Ministero delle imprese e del *made in Italy*) – soluzioni equilibrate, anche nell'ottica di garantire che gli *autovelox* siano utilizzati esclusivamente in chiave di prevenzione e deterrenza all'interno di un quadro normativo certo, con un sistema sanzionatorio adeguato, che garantisca sempre il diritto alla difesa dei cittadini.

Ricordo che questa è stata la linea di condotta seguita dal MIT con il decreto ministeriale dell'11 aprile 2024 relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni ai limiti massimi di velocità.

Il suddetto tavolo tecnico, a valle delle riunioni tenutesi il 18 dicembre 2024 ed il 15 gennaio 2025, ha predisposto uno schema di decreto che, dopo anni di attesa, cerca di fornire criteri chiari e univoci sui requisiti tecnici di omologazione che gli *autovelox* devono soddisfare, superando quindi le incertezze derivanti dalle oscillazioni nelle interpretazioni giurisprudenziali e amministrative.

Nel merito, i criteri di omologazione individuati nello schema di decreto sono volti a garantire la massima affidabilità e precisione delle misurazioni effettuate dagli autovelox, al fine di ridurre errori di rilevazione e disallineamenti tra un dispositivo e l'altro, in continuità con quanto già previsto dal decreto del MIT n. 282 del 2017. Ne deriva che i dispositivi approvati dal 2017 in poi risultano coerenti con i requisiti di omologazione individuati dallo schema di decreto.

In coerenza con tale scelta, è stato definito anche il regime transitorio, che ovviamente dovrà garantire su tutti i dispositivi utilizzati dagli enti proprietari delle strade gli stessi livelli di affidabilità e precisione richiesti ai fini dell'omologazione.

Lo stesso decreto prevede anche la possibilità di condurre ispezioni da parte di organismi autorizzati dal Ministero, preventivamente accreditati dall'ente certificatore Accredia, in modo da rendere quanto più possibile rispondente la conformità del singolo dispositivo prodotto al prototipo omologato.

Lo schema di decreto sarà inviato nei prossimi giorni al Ministero delle imprese e del *made in Italy* anche per l'avvio della procedura di notifica alla Commissione europea nell'ambito del sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (cosiddetto TRIS), trattandosi di misure tecniche che sono destinate ad incidere sul mercato interno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:

Audizione di Michele Di Bari, prefetto di Napoli 104

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI

Martedì 11 febbraio 2025.

Audizione di Michele Di Bari, prefetto di Napoli.

Il comitato VIII si è riunito dalle 12.30 alle 13.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli *(Svolgimento e conclusione)* 105

AUDIZIONI

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE),* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) ed Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE).*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 106

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno 106

Variazione nella composizione del comitato 107

Martedì 11 febbraio 2025. – Presidenza del presidente DELRIO. – Interviene il prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, accompagnato dal viceprefetto Raffaella Vano e il viceprefetto Luigi Manzo.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web* TV della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 11 febbraio 2025.

Audizione del prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno.

Dopo un breve saluto introduttivo del presidente DELRIO, prende la parola il prefetto RABUANO per il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti le onorevoli Chiara LA PORTA (FDI) e Rachele SCARPA (PD-IDP), la Senatrice Elisa PIRRO (M5S) e l'onorevole Ida CARMINA (M5S).

Replica il prefetto RABUANO.

Il PRESIDENTE ringrazia il prefetto Rabuano per la dettagliata relazione e per

essere intervenuta in audizione e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo.

Variazione nella composizione del Comitato.

Il PRESIDENTE informa che per il Gruppo parlamentare Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, subentra a far parte del Comitato la deputata Naike Gruppioni, in luogo della deputata Maria Chiara Gadda, dimissionaria.

La seduta termina alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 108

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione, in videoconferenza, di Alberto Siracusano, professore di psichiatria presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e coordinatore del Tavolo tecnico sulla salute mentale presso il Ministero della salute, e di Giuseppe Ducci, psichiatra e direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1 *(Svolgimento e conclusione)* 108

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione, in videoconferenza, di Alberto Siracusano, professore di psichiatria presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e coordinatore del Tavolo tecnico sulla salute mentale presso il Ministero della salute, e di Giuseppe Ducci, psichiatra e direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che il prof. Siracusano ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all'odierna audizione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Giuseppe DUCCI, *psichiatra e direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) collegata in videoconferenza, e Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Giuseppe DUCCI, *psichiatra e direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l'audito per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 110

Audizione di Massimiliano Monnanni, Presidente dell'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) « Asilo Savoia » *(Svolgimento e conclusione)* 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Massimiliano Monnanni, Presidente dell'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) « Asilo Savoia ».

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Massimiliano Monnanni, Presidente dell'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) « Asilo Savoia », che è accompagnato da Luigi Bussi, Direttore generale della medesima Azienda. Invita, quindi, il dottor Monnanni a svolgere la propria relazione.

Massimiliano MONNANNI, *Presidente dell'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) « Asilo Savoia »*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione. Interviene inoltre Luigi BUSSI, *Direttore generale dell'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) « Asilo Savoia »*.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Paolo CIANI (PD-IDP) e Vito DE PALMA (FI-PPE), ai quali risponde Massimiliano MONNANNI, *Presidente dell'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) « Asilo Savoia »*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 febbraio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 112

Audizione, in videoconferenza, di Salvatore Spagano, ricercatore di Politica economica presso il dipartimento di Economia e impresa dell'Università di Catania *(Svolgimento e conclusione)* 112

Comunicazioni del Presidente 112

AVVERTENZA 113

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza della vicepresidente Patrizia MARROCCO.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di Salvatore Spagano, ricercatore di Politica economica presso il dipartimento di Economia e impresa dell'Università di Catania.

(Svolgimento e conclusione).

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Salvatore Spagano, ricercatore di Politica economica presso il dipartimento di Economia e impresa dell'Università di Catania, al quale cede la parola.

Salvatore SPAGANO, *ricercatore di Politica economica presso il dipartimento di Economia e impresa dell'Università di Catania*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Giovanna IACONO (PD-IDP).

Salvatore SPAGANO, *ricercatore di Politica economica presso il dipartimento di Economia e impresa dell'Università di Catania*, risponde ai quesiti posti.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, ringrazia il dottor Spagano e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Patrizia MARROCCO, *presidente*, comunica che, con riguardo alle audizioni riguardanti l'incidente di Casteldaccia, gli uffici hanno intrapreso contatti con il Procuratore di Termini Imerese, dott. Ambro-

gio Cartosio. Dato che le indagini sull'incidente sono ancora in corso si è deciso di posticipare di qualche mese l'audizione, quando si potranno avere risultanze e notizie più precise.

Sempre in relazione al filone di inchiesta sulla strage di Casteldaccia, comunica che in data 14 gennaio 2025, l'AMAP Spa – l'Azienda Municipalizzata Acquedotto di Palermo – ha trasmesso, via e-mail, apposita documentazione afferente ai contratti di appalto e subappalto sottoscritti per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e programmata nelle fognature della provincia di Palermo.

Propone di assegnare alla suddetta documentazione il regime di classificazione libero, in quanto non classificata dal soggetto originatore.

I sopracitati documenti, acquisiti su richiesta della Commissione in formato digitale, sono stati assunti al protocollo della Commissione e sono disponibili presso l'Archivio della Commissione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

COMMISSIONE PLENARIA

Audizione, in videoconferenza, di Alessia Candito, giornalista de « *La Repubblica* ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 114

Comunicazioni del presidente 114

ALLEGATO (Delibera in tema di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori esterni) 116

Sulla pubblicità dei lavori 115

Audizione di Carmelo Miceli, avvocato *(Svolgimento e rinvio)* 115

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 febbraio 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.35 alle 9.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Gianluca VINCI.

La seduta comincia alle 9.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 14 gennaio e del 28 gennaio 2025 ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, di Edoardo Genovese, criminologo e psicologo forense, e di Ernesto Coppola, psichiatra.

Comunica, altresì, che è quasi ultimata la procedura di acquisizione della documentazione richiesta alla procura di Genova riguardante « tutti i fascicoli connessi, anche in via indiretta, alla morte di David Rossi ».

Comunica, inoltre, che nella riunione testé svoltasi l'ufficio di presidenza, integrato dei rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di trasmettere alla Direzione distrettuale antimafia di Bologna un esposto della Commissione, classificato come « segreto ».

Comunica, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svolta ha

adottato la delibera in tema di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori esterni della Commissione *(vedi allegato)*.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web*-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Carmelo Miceli, avvocato.

(Svolgimento e rinvio).

Gianluca VINCI, *presidente*, introduce l'audizione dell'avvocato Carmelo Miceli, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Carmelo MICELI, *avvocato*, svolge una relazione.

Gianluca VINCI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Gianluca VINCI, *presidente*, ringrazia Carmelo Miceli per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'audizione a una seduta successiva.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

DELIBERA IN TEMA DI CRITERI PER LA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI SPESE AI COLLABORATORI ESTERNI

(Adottata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'11 febbraio 2025)

Articolo 1.

1. Le collaborazioni con la Commissione, di cui all'articolo 5, comma 2, della delibera istitutiva 22 marzo 2023 e all'articolo 21, comma 1, del regolamento interno, sono svolte a titolo gratuito, salvo che non sia diversamente stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

2. Le spese di trasporto e alloggio possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni, quando il collaboratore esterno si trovi a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di una espressa richiesta del Presidente, per lettera o per messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso.

3. Le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in aereo in classe economica o in treno alla tariffa più conveniente disponibile; le spese di soggiorno a Roma, entro il limite massimo di euro 150,00 per notte, sono rimborsate per la notte precedente qualora la seduta o l'attività richiesta abbiano luogo al mattino, e per la notte successiva qualora abbiano luogo la sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla presidenza. I trasferimenti in taxi dagli aeroporti di Roma Fiumicino o Roma Ciampino o dalle stazioni ferroviarie di Roma alle sedi della Camera dei deputati e viceversa sono rimborsabili entro il limite delle tariffe vigenti.

4. Le spese di vitto a Roma per i pasti sono rimborsate entro il limite massimo di euro 50,00 a pasto e, comunque, solo nel caso in cui non sia possibile usufruire delle strutture di ristorazione presenti nelle sedi della Camera dei deputati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 117

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione di rappresentanti della *JC-Electronics* Italia srl 117

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza del presidente LISEI indi del vicepresidente CIANCITTO indi del presidente LISEI indi del vicepresidente CIANCITTO. – Interviene l'ingegnere Dario Bianchi, rappresentante della JC-Electronics *Italia srl.*

La seduta comincia alle 10.51.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Martedì 11 febbraio 2025.

Seguito dell'audizione di rappresentanti della *JC-Electronics* Italia srl.

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo, ricordando che quest'oggi è prevista la formulazione dei quesiti in riferimento ai temi trattati nella prima parte dell'audizione, in conformità a quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La deputata BUONGUERRIERI (FDI) interviene per prima, formulando quesiti e considerazioni.

Risponde l'ingegnere Dario BIANCHI, rappresentante della *JC-Electronics* Italia srl.

Sull'ordine dei lavori, intervengono la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il senatore BOCCIA (PD-IDP), il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), ai quali replica il PRESIDENTE.

Il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), dopo una precisazione dell'audito, rileva l'inappropriatezza di un'espressione da questi utilizzata. Segue un chiarimento dell'ingegnere Dario BIANCHI.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il senatore PATUANELLI (M5S) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), ai quali risponde l'audito.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), al quale replica il PRESIDENTE.

Pone quindi un ulteriore quesito il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), al quale risponde l'audito.

Per formulare quesiti e considerazioni, interviene quindi il senatore BOCCIA (PD-IDP).

Dopo le risposte dell'audito ai quesiti a lui testé rivolti, intervengono sull'ordine dei lavori la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il senatore BOCCIA (PD-IDP) e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), ai quali replica il PRESIDENTE.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il senatore BOCCIA (PD-IDP) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI).

Dopo le risposte dell'audito, si svolge un breve scambio di vedute, sull'ordine dei lavori, a cui prendono parte il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e la deputata BUONGUERRIERI (FDI), ai quali replica il PRESIDENTE.

Per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, prende la parola la deputata BUONGUERRIERI (FDI). Risponde l'audito.

Dopo un breve dibattito incidentale, sull'ordine dei lavori, tra il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e il PRESIDENTE, quest'ultimo interviene per formulare quesiti e considerazioni, ai quali risponde l'audito.

Prende la parola, per una precisazione circa la risposta dell'audito ed una richiesta ad essa afferente, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), alla quale replica l'ingegnere Dario BIANCHI.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

Dopo le risposte dell'audito, si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori, tra la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e il senatore BOCCIA (PD-IDP), a cui replica il PRESIDENTE.

Intervengono, per ulteriori quesiti e considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e il senatore BOCCIA (PD-IDP), ai quali risponde l'audito.

Dopo un intervento incidentale sulle modalità di svolgimento delle domande della deputata BUONGUERRIERI (FDI), il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 14.24, riprende alle 14.27.

Formulano, quindi, considerazioni e quesiti i senatori Ylenia ZAMBITO (PD-IDP) e BOCCIA (PD-IDP), ai quali risponde l'ingegnere Dario BIANCHI.

Ad una considerazione della senatrice ZAMBITO (PD-IDP), dà delucidazioni il PRESIDENTE.

Si svolge, sull'ordine dei lavori, un dibattito al quale prendono parte il senatore BOCCIA (PD-IDP), la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e il presidente CIANCITTO.

Intervengono, per formulare ancora quesiti e considerazioni, la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e il presidente LISEI (FdI), ai quali risponde l'audito.

Il presidente CIANCITTO dispone la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno al termine delle votazioni pomeridiane delle due Assemblee.

La seduta, sospesa alle 15.17, riprende alle 19.47.

Prosegue la deputata BUONGUERRIERI (FDI), nel formulare quesiti e considerazioni, alla quale risponde l'ingegnere Dario BIANCHI.

In merito al successivo intervento del deputato Alfonso COLUCCI (M5S), si svolge un breve dibattito incidentale in cui prendono la parola il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e il presidente LISEI.

Prosegue, poi, l'intervento il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), con la formulazione di quesiti e considerazioni, al quale risponde l'ingegnere Dario BIANCHI.

Intervengono quindi i senatori Ylenia ZAMBITO (PD-IDP), per porre domande all'audito, e Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), per svolgere precisazioni sul precedente intervento del deputato Alfonso Colucci.

Risponde ai quesiti posti l'ingegnere Dario BIANCHI.

Interviene ulteriormente il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) per svolgere alcune precisazioni.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) chiede la parola per fatto personale, in relazione all'intervento testé svolto dal deputato Alfonso Colucci.

Il presidente CIANCITTO, acquisito il consenso unanime a trattare immediatamente il fatto personale, dà la parola al senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az).

Prendono nuovamente la parola, per porre domande, la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), sull'intervento della quale formula precisazioni il presidente CIANCITTO. A tutti risponde l'audito.

Si apre un ulteriore dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale prendono la parola il senatore BERRINO (FdI), nonché, sulle modalità di prosecuzione dell'audizione, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) e Ylenia ZAMBITO (PD-IDP), i deputati Alfonso COLUCCI (M5S) e Alice BUONGUERRIERI (FDI).

Il PRESIDENTE fornisce gli opportuni ragguagli.

Prosegue quindi a porre ulteriori domande il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), al quale risponde l'ingegnere Dario BIANCHI.

Intervengono nuovamente sull'ordine dei lavori, la deputata BUONGUERRIERI (FDI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

Il PRESIDENTE offre chiarimenti e invita a proseguire con l'audizione.

Intervengono nuovamente per svolgere quesiti e aggiungere considerazioni, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), nonché i deputati Alice BUONGUERRIERI (FDI) e Alfonso COLUCCI (M5S). Rispetto all'intervento svolto da quest'ultimo, offre alcune precisazioni il PRESIDENTE. A tutti risponde l'ingegnere Dario BIANCHI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'ingegnere Bianchi per il contributo offerto ai lavori parlamentari e rammenta all'audito che potrà far pervenire la documentazione cui ha fatto riferimento nel corso dei lavori odierni. Del pari l'ingegnere Bianchi avrà cura di indicare, se del caso, eventuali limiti di divulgazione o riservatezza relativi agli atti trasmessi. Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 23.06.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari 120

Martedì 11 febbraio 2025. — Presidenza della presidente provvisoria Luana ZANELLA, indi della presidente eletta Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari.

Luana ZANELLA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di presidenza composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di segretari provvisori la deputata Ilaria Fontana e il deputato Andrea Tremaglia, indice la votazione per l'elezione del presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 16
Maggioranza assoluta dei voti: 9

Hanno ottenuto voti:

Elena Bonetti: 14
Schede bianche: 2

Proclama quindi eletta presidente della Commissione la deputata Elena Bonetti e la invita ad assumere la presidenza.

Elena BONETTI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due vicepresidenti:

Presenti e votanti: 16

Hanno ottenuto voti:

Giuseppe Castiglione: 9
Enrica Alifano: 7

Proclama quindi eletti vicepresidenti della commissione il deputato Giuseppe Castiglione e la deputata Enrica Alifano.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei due segretari:

Presenti e votanti: 16

Hanno ottenuto voti:

Davide Bergamini: 9
Fabio Porta: 7

Proclama quindi eletti segretari della Commissione i deputati Davide Bergamini e Fabio Porta.

Dopo aver ringraziato i colleghi per la fiducia accordatale, invita i Gruppi che hanno più di un componente a indicare al più presto i nominativi dei loro rappresentanti.

La seduta termina alle 14.05.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (C. 2126 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari) (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria (C. 2149, approvata, in un testo unificato, dal Senato) (Parere alla Commissione VII) *(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)* 4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XI CIRCOSCRIZIONE (EMILIA ROMAGNA – COLLEGIO UNINOMINALE 08) 7

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 10

ALLEGATO 1 (Proposte emendative 1.80, 1.81, 2.66, 2.67, 2.68, 2.026, 3.34, 3.35, 5.82 e 6.04 dei relatori e relativi subemendamenti) 23

ALLEGATO 2 (Emendamento approvato) 32

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), di Cisal terziario, di Confsal e dell'Associazione nazionale per l'industria e il terziario (Anpit), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 579 De Luca, C. 1316 Longi, C. 2040 Iaria, C. 2045 Barabotti, C. 2062 Ghirra e C. 2081 Pastorella, recanti modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori 33

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Roberta Calvano, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza, di Andrea Longo, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma « Sapienza », e di Federica Fabrizzi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionali C. 278 cost. Morassut, C. 514 cost. Barelli, C. 1241 cost. Morassut e C. 2001 cost. Giachetti, recanti « Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica » 35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. Esame emendamenti C. 2067 e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 35

DL 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. C. 2184 Governo (Parere alle Commissioni V e VIII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 35

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 44

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. C. 2188 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 38

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 45

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 39

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 46

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 41

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 47

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 42

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 48

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. C. 2084, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 49

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 64

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento. C. 1866 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 55

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 56

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione. C. 2084, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 56

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Bernardo Venturi, responsabile di ricerca e *policy* di *Agency for Peacebuilding*, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 69

Audizione informale, in videoconferenza, di Giampaolo Silvestri, Segretario Generale della Fondazione AVSI, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 69

Audizione informale di Simone Ceresa, Cofondatore dell'Iniziativa italiana per la Mediazione internazionale, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 69

Audizione informale di Margherita Zambelli, coordinatrice dei programmi di *Women in International Security* – WIIS-Italy, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 70

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Stefano Gatti, e del Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Marco Riccardo Rusconi, nell'ambito dello schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2024-2026 (Atto n. 245) 70

ERRATA CORRIGE 70

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 71

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024. C. 2101 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 73

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 74

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 75

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione.

Sulla pubblicità dei lavori 82

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale produttori fumo elettronico (ANAFE) *(Svolgimento e conclusione)* 83

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 83

Introduzione dell'articolo 1857-*bis* del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai *(Seguito dell'esame e rinvio)* 83

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 Berruto (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 84

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 87

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. C. 1730 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 85

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla fiscalità e sul regime concessorio per la vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco e dei prodotti da fumo di nuova generazione *(Deliberazione di un'integrazione del programma)* 86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 86

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2149, approvata in un testo unificato dal Senato, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di:

Francesco Vitale, professore ordinario di igiene presso l'università di Palermo, già presidente della Scuola di Medicina, in videoconferenza.

Filippo Valle, componente del direttivo dell'associazione nazionale FederSpecializzandi, in videoconferenza.

Roberto Monaco, segretario della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).

Massimo Minerva, presidente dell'Associazione liberi specializzandi (ALS), in videoconferenza 89

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 90

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149 approvata, in un testo unificato, dal Senato *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 160 Toccalini, C. 683 CNEL, C. 1403 Consiglio regionale della Campania,*

C. 1497 Vietri, C. 1511 Assemblea regionale siciliana, C. 1575 Marianna Ricciardi, C. 1646 De Luca, C. 1802 Malavasi – Adozione del testo base) 90

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la riorganizzazione dei presìdi di sicurezza nelle città di Bologna e Milano e per i lavori di ristrutturazione del Palazzo di giustizia di Milano. Atto n. 247 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 91

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. C. 505 Berruto (Parere alla VII Commissione) *(Esame e rinvio)* 92

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada. C. 1976 Pella (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 93

SEDE REFERENTE:

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 94

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03518 Iaria: Potenziamento del sistema dei trasporti nel bacino del Nuorese e nelle aree interne della regione Sardegna 95

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 99

5-03519 Pastorella: Soppressione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste 96

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 100

5-03520 Ghio: Privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e disservizi sulla rete ferroviaria 96

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 101

5-03521 Maccanti: Procedure di omologazione degli autovelox 96

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 103

SEDE CONSULTIVA:

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) *(Esame e rinvio)* 97

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:

Audizione di Michele Di Bari, prefetto di Napoli 104

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli *(Svolgimento e conclusione)* 105

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori 106

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del prefetto Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno 106

Variazione nella composizione del comitato 107

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 108

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione, in videoconferenza, di Alberto Siracusano, professore di psichiatria presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata » e coordinatore del Tavolo tecnico sulla salute mentale presso il Ministero della salute, e di Giuseppe Ducci, psichiatra e direttore del Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1 *(Svolgimento e conclusione)* 108

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 110

Audizione di Massimiliano Monnanni, Presidente dell'Azienda pubblica Servizi alla Persona (ASP) « Asilo Savoia » *(Svolgimento e conclusione)* 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 111

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 112

Audizione, in videoconferenza, di Salvatore Spagano, ricercatore di Politica economica presso il dipartimento di Economia e impresa dell'Università di Catania *(Svolgimento e conclusione)* 112

Comunicazioni del Presidente 112

AVVERTENZA 113

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 114

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 114

Comunicazioni del presidente 114

ALLEGATO (Delibera in tema di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori esterni) 116

Sulla pubblicità dei lavori 115

Audizione di Carmelo Miceli, avvocato *(Svolgimento e rinvio)* 115

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Sulla pubblicità dei lavori 117

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione di rappresentanti della *JC-Electronics* Italia srl 117

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO

Elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari 120

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

19SMC0128130